SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 giugno 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2012.

Assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, di risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualità 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di € 200.000.000,00, in ragione di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di € 67.500.00,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di € 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si è provveduto a dettare i criteri per la determinazione dei finanziamenti destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si è provveduto a dettare i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti dell'annualità 2005 destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 30 ottobre 2006 (Rep. n. 4897, registrato al conto impegni n. 10878, capitolo 955, anno fin. 2006), con il quale è stata impegnata la somma di euro 32.500.000,00, destinata agli interventi di competenza statale, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Visto, in particolare, il comma 3, lettera *b)* dell'art. 1 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, che prevede che ciascuna Amministrazione dello Stato possa predisporre e trasmettere al Dipartimento della protezione civile, entro il 31 dicembre 2006, un ulteriore piano degli interventi di adeguamento o miglioramento che risultino necessari a seguito di verifiche sismiche (art. 1, comma 3, lettera b dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004);

Visto, inoltre, il comma 4 dell'art. 1 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, che prevede che una percentuale pari al 30% del complessivo importo disponibile per l'annualità 2005, corrispondente ad € 9.750.000,00, sia riservata agli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 3376;

Visto l'art. 12, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007, che, per consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di competenza statale diretti alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la riduzione del rischio sismico, prevede che il termine fissato dall'art. 1, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 sia prorogato al 31 dicembre 2007;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3967 del 1° ottobre 2011, che proroga il predetto termine al 31 dicembre 2011;

Considerato che l'intervento di miglioramento sismico del Distaccamento Aeroportuale di Forlì di cui all'allegato 1.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, il cui finanziamento ammonta a € 1.055.250,00. rientra già tra quelli per i quali è prevista la riserva del 30% e che, pertanto, l'importo massimo da assegnare con il presente provvedimento ammonta a € 8.694.750.00;

Considerato che in data 15 luglio 2011 si è tenuta, presso il Dipartimento della Protezione civile, una riunione con le Amministrazioni che hanno trasmesso istanze per l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, finalizzata alla definizione degli interventi compatibili con i fondi ancora disponibili;

Vista la nota prot. n. DCRISLOG-AreaV-0020844 del 3 agosto 2011, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, ha comunicato le denominazioni degli interventi da effettuare con l'ammontare complessivo di € 3.828.350,00;

Vista la nota prot. n. DGPROG/0026849/P del 6 agosto 2011, con la quale il Ministero della Salute, ex Dipartimento della Qualità, ex Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli di Assistenza, dei Principi Etici di Sistema, ha comunicato le denominazioni degli interventi da effettuare con l'ammontare complessivo di € 1.474.080,00;

Vista la nota prot. n. N.600.C/PS.9527.427.63152.8665 del 21 luglio 2011, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, ha comunicato le denominazioni degli interventi da effettuare con l'ammontare complessivo di € 3.392.320,00, segnalando, inoltre, che provvederà ad inserire nella propria programmazione finanziaria un ulteriore importo, pari ad € 769.093,00, destinato all'intervento sulla Questura di Imperia;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sui fondi per l'annualità 2005, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, nell'allegato 1 al presente decreto sono indicate le risorse assegnate a ciascuna Amministrazione per interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 3376 del 17 settembre 2004, delle quali è stata accertata la disponibilità, e gli interventi ai quali le risorse medesime sono destinate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 316

Allegato 1

Assegnazione risorse per Amministrazione

1.1 Ministero dell'Interno (Corpo nazionale VVF)	**€ 3.828.350,00**
1.2 Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza)	**€ 3.392.320,00**
1.3 Ministero della Salute	**€ 1.474.080,00**
TOTALE	**€ 8.694.750,00**

1.1 Ministero dell'interno (Corpo nazionale VVF)

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(ORD 3376/2004 - ART 1 COMMA 3 LETTERA B)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	ME	Messina	Comando Prov. VVF Messina	Ministero dell'Interno	€ 2.928.350,00
2	CS	Paola	Distaccamento VVF Paola	Ministero dell'Interno	€ 900.000,00
				TOTALE	**€ 3.828.350,00**

1.2 Ministero dell'interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza)

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(ORD 3376/2004 - ART 1 COMMA 3 LETTERA B)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	CZ	Catanzaro	Questura di Catanzaro - Corpo A	Ministero dell'Interno	€ 1.527.450,00
2	FC	Forlì	Questura di Forlì - Corpi 1 e 2	Ministero dell'Interno	€ 1.062.600,00
3	IM	Imperia	Questura di Imperia	Ministero dell'Interno	€ 802.270,00
				TOTALE	**€ 3.392.320,00**

1.3 Ministero della Salute

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(ORD 3376/2004 - ART 1 COMMA 3 LETTERA B)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	NA	Portici	Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Sede di Portici Edificio Principale	Ministero della Salute	€ 1.367.520,00
2	NA	Portici	Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Sede di Portici Edificio di Virologia	Ministero della Salute	€ 106.560,00
				TOTALE	**€ 1.474.080,00**

12A07344

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 2012.

Determinazione dei tassi effettivi globali medi, relativamente al trimestre 1° gennaio 2012 - 31 marzo 2012, in applicazione dal 1° luglio 2012 al 30 settembre 2012. (Legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2011, recante la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Visto da ultimo il proprio decreto del 26 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 2012 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2012 - 31 marzo 2012 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2012 - 31 marzo 2012 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del

tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2012 - 31 marzo 2012, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2012.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2012, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2012 - 30 giugno 2012 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

Il Capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2012
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2012

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,24	18,0500
	oltre 5.000	9,93	16,4125
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	14,48	22,1000
	oltre 1.500	14,30	21,8750
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	7,92	13,9000
	da 5.000 a 100.000	7,47	13,3375
	oltre 100.000	5,43	10,7875
FACTORING	fino a 50.000	6,44	12,0500
	oltre 50.000	4,66	9,8250
CREDITI PERSONALI		12,34	19,4250
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,79	17,4875
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	12,43	19,5375
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	11,69	18,6125
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	9,82	16,2750
	oltre 25.000	8,54	14,6750
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		8,07	14,0875
- A TASSO VARIABILE		5,81	11,2625
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	10,26	16,8250
	oltre 25.000	7,74	13,6750
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	12,41	19,5125
	oltre 5.000	10,67	17,3375
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	17,10	25,1000
	oltre 5.000	12,08	19,1000
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		5,51	10,8875
- A TASSO VARIABILE		4,34	9,4250

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI, LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERC.LI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2011 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.200 del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ([1]). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti ([2]).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito *revolving*"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo

---

([1]) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

([2]) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti," è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso" e "a tasso variabile" è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito ([3]).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

([3]) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001, sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

12A07328

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Mladen Glavasevic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale il sig. Mladen Glavasevic, nato a Sabac (Repubblica di Serbia) il giorno 25 settembre 1982, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale "Visi Fizioterapeut" rilasciato a luglio 2008 dalla "Scuola Superiore di Medicina" di Belgrado (Repubblica di Serbia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che il titolo oggetto della domanda è identico ad altri per i quali la Conferenza dei Servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alle prove attitudinali, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica Serba con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Atteso che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo professionale "Visi Fizioterapeut" rilasciato a luglio 2008 dalla "Scuola Superiore di Medicina" di Belgrado (Repubblica di Serbia), al sig. Mladen Glavasevic, nato a Sabac (Repubblica di Serbia) il giorno 25 settembre 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (D.M. 741/94).

Art. 2.

1. Il sig. Mladen Glavasevic è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Roma, 12 giugno 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A07045

DECRETO 12 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Adriana Urezeanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Adriana Urezeanu, nata a Dragasani (Romania) il giorno 1° ottobre 1971, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale "Asistent Medical de Balneofizioterapie" conseguito nella sessione di giugno 1994 presso la "Scolii Postliceale de Specialitate Sanitara" con sede a Sibiu (Romania), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Acquisito, nella seduta del 12 febbraio 2008, il parere della Conferenza dei Servizi;

Considerato che la Conferenza dei Servizi ha ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al compimento, da parte del richiedente, di un tirocinio di adattamento della durata di un anno (60 CFU, 1550 *ore)* da svolgersi in neurologia, ortopediae riabilitazione cardiorespiratoria ovvero al superamento di una prova attitudinale nelle stesse materie;

Vista la nota prot. n. 36376 - P, in data 19 agosto 2008 con la quale sono state comunicate all'interessata le determinazioni della Conferenza dei Servizi;

Vista la nota in data 30 agosto 2008 con la quale la sunnominata sig.ra Adriana Urezeanu ha comunicato di accettare il periodo di tirocinio che le è stato attribuito;

Vista la relazione in data 23 settembre 2011, del Presidente e del Coordinatore Generale del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli studi di Brescia i quali, al termine del periodo di tirocinio, hanno attestato la frequenza nonché il giudizio positivo sul tirocinio effettuato dalla sig.ra Adriana Urezeanu;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo "Asistent Medical de Balneofizioterapie" conseguito nella sessione di giugno 1994 presso la "Scolii Postliceale de Specialitate Sanitara" con sede a Sibiu (Romania), dalla sig.ra Adriana Urezeanu, il giorno 1° ottobre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (D.M. 741/94).

Art. 2.

1. La sig.ra Adriana Urezeanu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A07046

DECRETO 12 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Deisimar Maria De Rezende, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legislativo 286/98 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visti, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Deisimar Maria De Rezende, nata a Petropolis (Brasile) il 19 dicembre 1971, cittadina portoghese, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Fisioterapeuta" conseguito nell'anno 2002 presso la Universidade Gama Filho" di Rio de Janeiro (Brasile), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Visto il decreto dirigenziale in data 20 settembre 2009, trasmesso con nota prot. n. 53035 del 7 ottobre 2009, con il quale è stato riconosciuto il titolo di Fisioterapeuta, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale 20 settembre 2009, ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, essendo trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra Deisimar Maria De Rezende l'abbia utilizzato;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla Sig.ra Deisimar Maria De Rezende pervenuta in data 8 marzo 2012;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo "Fisioterapeuta" conseguito nell'anno 2002 presso "Universidade Gama Filho" di Rio de Janeiro (Brasile), alla sig.ra Deisimar Maria De Rezende, nata a Petropolis (Brasile) il 19 dicembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (D.M. 741/94).

2. La sig.ra Deisimar Maria De Rezende è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A07047

DECRETO 12 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Belquis Barrios Silva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Belquis Barrios Silva, nata a Cartagéna (Colombia) il giorno 3 giugno 1976, ha chiesto il riconoscimento del titolo fisioterapeuta conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in possesso della richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Colombia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

1. Il titolo fisioterapeuta rilasciato in data 16 luglio 2004 dalla «Universidad Metropolitana», con sede a Barranquilla (Colombia), alla sig.ra Belquis Barrios Silva, nata a Cartagéna (Colombia) il giorno 3 giugno 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. La sig.ra Belquis Barrios Silva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A07048

DECRETO 12 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Florin Marian Zamfir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista la domanda con la quale il sig. Florin Marian Zamfir, nato a Bucarest (Romania) il 19 ottobre 1977, ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent medical balneofizioterapie conseguito nella sessione di luglio 2005 presso la «Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila», con sede a Bucarest (Romania), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Acquisito, nella seduta dell'11 marzo 2010, il parere della Conferenza dei servizi;

Considerato che la Conferenza dei servizi ha ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al compimento, da parte del richiedente, di un tirocinio di adattamento della durata di sei (6) mesi in ortopedia, neurologia e riabilitazione respiratoria ovvero al superamento di una prova attitudinale nelle stesse materie;

Visto il proprio decreto direttoriale in data 30 luglio 2010, protocollo n. 9621 in data 5 agosto 2010;

Vista la nota in data 5 maggio 2010 con la quale il sunnominato sig. Florin Marian Zamfir ha comunicato di accettare il periodo di tirocinio che gli è stato attribuito;

Vista la relazione in data 1 dicembre 2011, del presidente *ad interim* del corso di laurea in fisioterapia «A» dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» il quale, al termine del periodo di tirocinio, ha attestato la frequenza nonché il giudizio positivo sul tirocinio effettuato dal sig. Florin Marian Zamfir;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo asistent medical balneofizioterapie conseguito nella sessione di luglio 2005 presso la «Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila», con sede a Bucarest (Romania), dal sig. Florin Marian Zamfir, nato a Bucarest (Romania) il 19 ottobre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Art. 2.

1. Il sig. Florin Marian Zamfir è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A07049

DECRETO 15 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Agnieszka Adaszak, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Agnieszka Adaszak, nata a Turek (Polonia) il giorno 17 maggio 1985, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo "Magister Fizjoterapia" conseguito il 30 settembre 2009 presso l'"Akademia Wychowania Fizycznego" con sede a Wroclaw (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di "Fisioterapista";

Visto il titolo "Licencjat Fizjoterapia", conseguito il 4 luglio 2007 presso la "Ukonczenia Studiow Wyzszych Zawodowych" di Wroclaw (Polonia);

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

il titolo professionale "Licencjat Fizjoterapia", conseguito il 4 luglio 2007 presso l'"Ukonczenia Studiow Wyzszych Zawodowych" con sede a Wroclaw (Polonia) dalla sig.ra Agnieszka Adaszak, nata a Turek (Polonia)

il giorno 17 maggio 1985, integrato dal titolo di "Magister Fizjoterapia" conseguito, in data 30 settembre 2009 presso l'"Akademia Wychowania Fizycznego" con sede a Wroclaw (Polonia) è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Fisioterapista" (D.M. 741/94).

Art. 2.

1. La sig.ra Agnieszka Adaszak è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A07044

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 giugno 2012.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Macerata, in rappresentanza di Confindustria Macerata.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 31 della legge n. 183 del 4 novembre 2010;

Vista la lettera circolare n. 3428 del 25 novembre 2010 del segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tema di «Art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Conciliazioni presso le direzioni provinciali del lavoro. Prime istruzioni operative nella fase transitoria»;

Vista la nota n. 26640 del 22 dicembre 2010 della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione VII del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DFP 56651 P-1.2.3.3 del 21 dicembre 2010 in materia di «legge n. 183 del 2010 — tentativo facoltativo di conciliazione — art. 410 del codice di procedura civile »;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Visto il decreto n. 9 del 31 dicembre 2010 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione di Macerata;

Vista la nota del 14 giugno 2012, trasmessa a mezzo posta elettronica, con la quale, Confindustria Macerata ha provveduto a designare la dott.ssa Elisabetta Cristallini quale membro supplente della predetta commissione, in sostituzione del dott. Umberto Pietroni dimissionario;

Ritenuta la necessità di dover provvedere dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sostituzione componente supplente

La dott.ssa Elisabetta Cristallini, nata il 18 dicembre 1969 a Macerata, ivi residente alla via Cassiano da Fabriano n. 34, è nominata componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Macerata in rappresentanza di Confindustria Macerata, in sostituzione del dott. Umberto Pietroni dimissionario.

Art. 2.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto direttoriale entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 14 giugno 2012

Il direttore territoriale: RAUSEI

12A07098

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 2012.

Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico *OCM)*, con il quale, in particolare, i contenuti del regolamento (CE) n. 479/2008 sono stati inseriti nel citato regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indi-

cazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2010 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 concernente disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 concernente le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento;

Considerata la necessità di adeguare il sistema di certificazione e di controllo dei vini DOP e IGP, e pertanto gli schemi tipo di piano di controllo, alle disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, emanate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Visti gli esiti della seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 28 marzo 2012, nel corso della quale si è ritenuto di dover subordinare l'avviso sul provvedimento ad un ulteriore approfondimento tecnico, da tenersi in sede interregionale;

Visti gli esiti favorevoli dell'ulteriore incontro di approfondimento, tenutosi il 16 aprile 2012 con le regioni e le province autonome, le associazioni di categoria e le organizzazioni interprofessionali operanti nel settore vitivinicolo;

Considerato che nel corso della Conferenza Stato-regioni del 10 maggio 2012 nonostante il parere favorevole del comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura reso in data 3 maggio 2012 non è stata raggiunta l'intesa;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012 resa ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e termini

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) «ICQRF», il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore;

c) «categorie» della filiera vitivinicola, i soggetti immessi nel sistema di controllo: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori, intermediari, ossia aziende non classificabili tra le precedenti ed operanti l'acquisto e la vendita di uve, prodotti a monte del vino e vini destinati alla DO e/o alla IG nonché vini a DO e/o IG, che non effettuano alcuna trasformazione e/o imbottigliamento dei prodotti;

d) «filiera vitivinicola rappresentativa» ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;

e) «struttura di controllo», le autorità pubbliche designate e gli organismi di controllo autorizzati dall'ICQRF alla verifica del disciplinare dei vini DOCG. e/o DOC;

f) «gruppo tecnico di valutazione», l'organo di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

g) «decreto», il presente decreto;

h) «decreto legislativo», il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

i) «DO», denominazioni di origine, comprendente le DOCG e le DOC;

l) «DOCG», denominazione di origine controllata e garantita;

m) «DOC», denominazione di origine controllata;

n) «DOP», denominazione di origine protetta;

o) «IG», indicazione geografica tipica o indicazione geografica protetta;

p) «IGT», indicazione geografica tipica;

q) «IGP», indicazione geografica protetta;

r) «fascetta», contrassegno di Stato per i vini DOCG e DOC.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. L'attività di controllo per i vini a DO e IG di cui agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, indicato nelle premesse, è svolta dalle strutture di controllo secondo i criteri ed i contenuti dei rispettivi piani di controllo e prospetti tariffari approvati, sentito il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo.

2. L'immissione nel sistema di controllo è condizione necessaria per la certificazione e la rivendicazione delle D.O. e per la rivendicazione delle I.G.

3. Ciascuna produzione D.O. o I.G., ivi comprese le eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione, è soggetta al controllo di una sola struttura di controllo.

4. Ciascuna struttura di controllo può effettuare l'attività di controllo di cui al comma 1 per una o più produzioni D.O. e I.G.

5. Lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, le relative istruzioni ed il prospetto tariffario di cui agli allegati da 1 a 5, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Istituzione del sistema di controllo

1. Le strutture di controllo sono iscritte nell'«Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette del settore vitivinicolo», istituito presso l'ICQRF, distinto in due sezioni per le autorità pubbliche designate e gli organismi di controllo autorizzati, e reso disponibile sul portale SIAN.

2. La scelta della struttura di controllo è effettuata con le modalità di cui all'art. 13, commi 8 e 9, del decreto legislativo.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero del documento unico e del disciplinare di produzione, il soggetto individuato per il controllo della specifica DO o IG trasmette all'ICQRF ed alla competente regione o provincia autonoma il piano dei controlli e il relativo prospetto tariffario redatti secondo lo schema allegato al presente decreto, nonché la documentazione di cui all'art. 13, comma 11, del decreto legislativo, ivi compreso l'elenco dei membri dell'organo decidente i ricorsi.

4. Entro sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al comma 3 l'ICQRF, esaminata la documentazione, acquisito il parere del gruppo tecnico di valutazione, nonché della filiera rappresentativa, emana il decreto di autorizzazione o di designazione.

5. L'autorizzazione e la designazione di cui al precedente comma ha validità triennale ed è rinnovabile, alla scadenza del triennio, su richiesta dei soggetti legittimati.

6. Tuttavia, prima della scadenza del triennio, a seguito di ordinanza di ingiunzione emessa a carico della struttura di controllo per le violazioni di cui all'art. 25 del decreto legislativo, la filiera vitivinicola rappresentativa può comunicare all'ICQRF la volontà di avvalersi dell'attività di un'altra struttura di controllo tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 1. In caso di passaggio ad altra struttura di controllo decade ogni impegno, vincolo e condizione intercorrente tra i soggetti della filiera vitivinicola e la precedente struttura di controllo.

7. L'ICQRF, accertate le violazioni di cui al comma 6, ne dà comunicazione alla filiera rappresentativa per le finalità previste dallo stesso comma.

8. L'autorizzazione e la designazione di cui al comma 4 può essere sospesa o revocata nel caso sussistano le condizioni di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo, sentito il parere della regione o provincia autonoma interessata ed il gruppo tecnico di valutazione.

9. Il Ministero pubblica sul sito internet istituzionale i dati relativi ai prospetti tariffari approvati nonché l'elenco delle strutture di controllo autorizzate o designate in riferimento alle singole DO o IG.

Art. 4.

Adempimenti delle strutture di controllo

1. La struttura di controllo non può modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario, la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, così come depositati presso il Ministero, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. Ogni modifica del piano dei controlli e del prospetto tariffario deve comunque essere preventivamente comunicata alla filiera rappresentativa.

3. Nella prima seduta il gruppo tecnico di valutazione approva il regolamento contenente, tra l'altro, i criteri per la valutazione del personale in carico alle strutture di controllo e dei prospetti riepilogativi dei costi inseriti nello schema di tariffario di cui agli allegati 3 e 5 del presente decreto.

4. La struttura di controllo deve garantire, per ciascuna DO o IG, la tracciabilità documentale ed informatica delle azioni e delle attività previste dal piano dei controlli approvato.

5. La struttura di controllo provvede, per ciascuna DO o IG, allo svolgimento delle attività previste dal relativo piano dei controlli approvato comunicando, per gli adempimenti di competenza, anche in via informatica all'ICQRF ed alle regioni e province autonome territorialmente competenti:

a) le non conformità gravi, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 6 del presente decreto, entro quindici giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale o entro venti giorni lavorativi dalla data accertamento ispettivo. L'ICQRF territorialmente competente, limitatamente ai casi di non conformità grave riscontrati a carico delle produzioni vitivinicole a DO confezionate scaturenti dalle verifiche di conformità cui alla scheda 4 - Imbottigliatore del piano dei controlli entro venti giorni lavorativi dalla data accertamento ispettivo, stabilisce se intraprendere immediatamente le azioni di competenza o se attendere l'esito dell'eventuale ricorso avverso alla non conformità che, comunque, dovrà essere inoltrato dal soggetto interessato entro trenta giorni dalla comunicazione e concluso dalla struttura di controllo entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento;

b) le non conformità lievi, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 6 del presente decreto, per le quali

il soggetto interessato non abbia fornito riscontro della risoluzione della non conformità entro trenta giorni dalla comunicazione;

c) trascorsi i termini di trenta giorni di cui alla lettera *b)*, le non conformità lievi divengono gravi a seguito di valutazione del Comitato di certificazione.

Al termine dell'*iter* eventualmente avviato a seguito di ricorso avverso il provvedimento di non conformità, la struttura di controllo deve inoltrare all'ICQRF competente e alla regione o provincia competente la copia del ricorso presentato dal soggetto interessato unitamente alla decisione emessa dall'organo decidente i ricorsi.

La struttura di controllo deve inoltrare, entro quindici giorni dalla conclusione dell'*iter*, all'ICQRF competente e alla regione o provincia competente la decisione emessa dal Comitato di certificazione unitamente alla copia dei documenti giustificativi o del ricorso avverso presentati dal soggetto interessato.

6. Fermo restando il trattamento delle fattispecie di non conformità di cui al comma precedente, la struttura di controllo è tenuta a comunicare al soggetto interessato, alle regioni e province autonome e agli altri enti territorialmente competenti, con le tempistiche di cui al comma 7, qualsiasi non conformità lieve riconducibile al mancato aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo, ovvero i casi di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo.

7. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni, le regioni e le province autonome o gli enti territorialmente competenti, entro la data di rivendicazione delle produzioni ottenute sulle superfici oggetto delle non conformità di cui al comma 5, verificano l'aggiornamento e la validità del dato relativo alle superfici vitate operato dal soggetto interessato, tenuto conto anche delle informazioni contenute nelle comunicazioni di non conformità.

8. Nei casi di non conformità di cui al comma 5, la struttura di controllo deve inoltrare al soggetto interessato la comunicazione di non conformità, entro quindici lavorativi dalla data di accertamento documentale o entro venti giorni lavorativi dalla data accertamento ispettivo.

9. La documentazione risultante dal sistema di certificazione e di controllo, adeguatamente aggiornata, gestita ed archiviata, anche in modo informatizzato, per singola DO o IG, è in ogni momento a disposizione delle Autorità di vigilanza. La struttura di controllo deve consegnare la predetta documentazione all'ICQRF o alla struttura di controllo subentrante, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione o della designazione.

10. La documentazione di cui al precedente comma 9 è detenuta presso la sede della struttura di controllo o, in caso di più sedi operative territoriali, presso ognuna di esse.

11. Il piano dei controlli approvato ed il prospetto tariffario, per le singole DO o IG, saranno resi disponibili alla filiera vitivinicola interessata tramite la pubblicazione sul sito internet della struttura di controllo.

Art. 5.

Elenchi dei soggetti della filiera vitivinicola

1. Per i soggetti della filiera che alla data di pubblicazione del presente decreto non siano già immessi nel sistema di controllo e che intendono rivendicare una produzione vitivinicola a DO o IG, le rispettive rivendicazioni delle uve e/o le richieste di certificazione e/o le comunicazioni di imbottigliamento costituiscono a tutti gli effetti notifica di iscrizione agli elenchi dei soggetti partecipanti alla filiera vitivinicola per le DO o le IG di loro interesse.

2. Salvo comunicazione di disdetta degli interessati, i soggetti immessi nel sistema di controllo della DO e IG si ritengono iscritti agli elenchi dei soggetti partecipanti alla filiera vitivinicola e tale iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Art. 6.

Sistema di certificazione e controllo

1. La struttura di controllo svolge, a carico dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 5, l'attività di certificazione e di controllo per singola DO e l'attività di controllo per singola IG sulla base degli schemi dei rispettivi piani di controllo allegati al presente decreto.

2. La certificazione delle produzioni di vino atto a divenire DO viene richiesta dai soggetti immessi nel sistema di certificazione e controllo sulla base del procedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale 11 novembre 2011 indicato nelle premesse. Nel caso di giudizio di idoneità la struttura di controllo rilascia la certificazione per la relativa partita, secondo il modello di cui all'allegato 7.

3. Il controllo dei vini a DO e ad IG deve garantire, sotto la responsabilità della struttura di controllo, la rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini ed inoltre, per le partite imbottigliate, la loro tracciabilità. Le comunicazioni previste dal piano dei controlli possono essere inviate alla struttura di controllo anche per via telematica sulla base degli strumenti informatici già in possesso degli operatori, nei tempi previsti dal regolamento (CE) n. 436/09 per le relative annotazioni sui registri. Le procedure e le modalità previste dal piano dei controlli devono garantire, attraverso controlli a campione, l'espletamento degli esami analitici sulle partite di vino a IG.

4. La struttura di controllo svolge controlli ispettivi, per ciascuna DO o IG e per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato, su una percentuale fissata negli schemi dei rispettivi piani di controllo; tuttavia, a seguito della motivata richiesta di incremento delle percentuali presentata dal Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo, o, in assenza, dalla filiera rappresentativa, l'ICQRF competente per territorio convoca la/e regione/i e/o la/e province autonome interessata/e, la struttura di controllo incaricata e lo stesso Consorzio di tutela o, in assenza, la filiera rappresentativa, al fine di valutare ed eventualmente approvare la variazione richiesta.

5. Gli operatori da sottoporre a controllo per ogni categoria della filiera vitivinicola devono essere estratti tramite sorteggio casuale effettuato dalla struttura di controllo, secondo le percentuali indicate negli allegati 2 e 4, alla presenza di un funzionario dell'Ufficio ICQRF compe-

tente per il territorio di produzione della DO o della IG e, ove la regione o provincia autonoma lo ritenga opportuno, di un funzionario della medesima, redigendo, a conclusione delle operazioni, apposito verbale. Ogni anno è sorteggiato un ulteriore numero di soggetti già sottoposti a controllo da riproporre a verifica che rappresentino il 2 per cento degli stessi. Nel caso siano state riscontrate non conformità gravi l'1 per cento del sorteggio, deve riguardare i soggetti destinatari del provvedimento di non conformità.

6. Nel caso in cui un soggetto immesso nel sistema tutelato delle DO o IG sia sorteggiato per una o più categorie della stessa DO o IG, la struttura di controllo deve svolgere contestualmente le attività ispettive, qualora sia in grado di verificare tutti i requisiti richiesti dagli schemi di piano di controllo, in considerazione della stagionalità delle fasi di controllo.

7 . Le attività ispettive di cui al comma 6 si intendono estese a tutte le categorie delle DO o IG a cui il soggetto controllato è iscritto ai sensi dell'art. 13, comma 12, del decreto legislativo e per le quali la struttura di controllo è stata autorizzata o designata, eccetto la categoria del viticoltore. Tali attività ispettive concorrono a determinare le percentuali minime previste dal piano per le categorie e/o per le DO o IG interessate e, a tal fine, se ne tiene conto nelle operazioni di sorteggio.

8. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a DO e IG imbottigliato, i soggetti imbottigliatori, non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento e comunque almeno tre giorni lavorativi prima della data di trasferimento o di vendita dei prodotti imbottigliati, comunicano alla competente struttura di controllo tutte le informazioni contenute nel modello di cui all'allegato 8 del presente decreto. Tali informazioni possono essere trasmesse anche telematicamente sui supporti informatici già in possesso degli operatori.

9. Limitatamente ai casi di urgenza, relativi al trasferimento o alla vendita immediata di partite di vini, il soggetto interessato effettua comunicazione preventiva di imbottigliamento. La struttura di controllo deve emettere parere entro le successive 24 ore lavorative, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi della partita oggetto di imbottigliamento. La relativa partita diviene trasferibile e/o vendibile allo scadere del predetto termine.

10. Le fascette per i vini a DOCG e a DOC interessati devono essere richieste alla struttura di controllo autorizzata indicando i riferimenti alla certificazione di idoneità della partita oggetto di imbottigliamento.

11. La struttura di controllo, verificata la sussistenza dei requisiti quantitativi, consegna le fascette, esonerando gli imbottigliatori dagli obblighi di cui ai commi 8 e 9.

12. Per le partite di vino atte a divenire DO i cui disciplinari di produzione prevedono un periodo di affinamento in bottiglia, nonché le partite imbottigliate, sotto la responsabilità del soggetto detentore, antecedentemente all'espletamento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui all'art. 15 del decreto legislativo, il rilascio della certificazione costituisce autorizzazione per l'immissione al consumo, salvo quanto previsto nei commi 10 e 11 per le eventuali fascette necessarie.

13. Nel caso di immissione al consumo di partite di vini a DO o ad IG, ottenute esclusivamente da uve rivendicate in proprio o in qualità di soci di una cantina cooperativa, possono essere applicate le seguenti disposizioni. Per le partite di vino a IG che non sono oggetto di riclassificazione, l'avvenuta rivendicazione costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. Per le partite di vino a IG ottenute a seguito di taglio tra partite rivendicate, la presentazione della relativa comunicazione alla struttura di controllo costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. Per le partite di vino a DO, rivendicate, che non sono oggetto di taglio, riclassificazione, declassamento, assemblaggio, l'ottenimento della certificazione costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. Per le partite di vino a DO ottenute a seguito di taglio e/o assemblaggio, tra partite rivendicate, dopo la certificazione di idoneità, la presentazione della relativa comunicazione alla struttura di controllo costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. I soggetti interessati alle disposizioni del presente comma dovranno comunicare, mensilmente ed anche in forma riepilogativa, tutte le informazioni di cui al comma 8.

Art. 7.

Flusso delle informazioni

1. Nel caso di riclassificazione di uva e/o vino atto a divenire DO o declassamento di vino a DO ad altra denominazione di origine o indicazione geografica, i soggetti della filiera, entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione, ne danno comunicazione, anche mediante strumenti informatici, alla struttura di controllo che, a sua volta, informa entro i tre giorni lavorativi successivi la struttura di controllo competente per la DO e/o IG risultante dall'operazione mettendo a disposizione a titolo gratuito, e senza oneri aggiuntivi a carico dei soggetti della filiera, la documentazione e gli atti necessari al proseguimento del procedimento di certificazione della produzione vitivinicola.

2. Alla struttura di controllo è fornito l'accesso telematico ai servizi SIAN per la consultazione e l'acquisizione dello schedario viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, delle dichiarazioni di giacenza dei vini e per l'inserimento dei dati di cui all'art. 13, comma 16, del decreto legislativo, ivi compresi i provvedimenti di non conformità lievi e/o gravi emerse a seguito delle attività previste dal piano dei controlli. Le modalità e le tempistiche per l'inserimento e la gestione dei dati di cui sopra sono definite d'intesa tra l'ICQRF, le regioni e le provincie autonome e gli enti gestori delle banche dati.

3. Le comunicazioni previste dallo schema di piano dei controlli allegato potranno essere effettuate mediante telefax, posta ordinaria, posta elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo telematico di comunicazione secondo le modalità concordate tra i soggetti interessati.

4. Gli enti detentori e gestori dei dati sono obbligati a metterli a disposizione gratuitamente alle strutture di controllo.

5. La struttura di controllo deve fornire, alle regioni e province autonome ed all'ICQRF, l'accesso al sistema informatico di gestione dei carichi e degli scarichi dei prodotti vitivinicoli oggetto di certificazione e controllo.

6. Per le finalità di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, relativo alle disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela, la struttura di controllo deve fornire i dati relativi alla quantità di prodotto DO (uva rivendicata,

vino rivendicato e vino effettivamente imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale precedente a carico dei soci dei consorzi di tutela di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo. I medesimi consorzi devono richiedere tali dati comunicando annualmente l'elenco dei soci.

7. Per le finalità di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, relativo alle disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela, la struttura di controllo deve fornire i dati relativi alla quantità di prodotto DO (uva rivendicata, vino rivendicato e vino effettivamente imbottigliato), sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale precedente, a carico di tutti i soggetti rivendicanti la DO anche se non appartenenti ai consorzi di tutela di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo.

8. Fino all'avvio della funzionalità di una banca dati condivisa in cui le strutture di controllo devono far confluire tutti i dati relativi all'attività di controllo e certificazione svolta, ciascuna struttura di controllo è tenuta a fornire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al consorzio di tutela, report semestrali sullo stato di evoluzione delle singole DO e IG riportanti anche i dati relativi alle produzioni vitivinicole certificate, imbottigliate ed esportate.

9. I report di cui al comma 8 devono essere redatti secondo modalità concordate con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente.

10. La struttura di controllo è tenuta a trasmettere all'ICQRF ed alle regioni e le province autonome competenti, entro il 1° marzo di ciascun anno, la relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente, contenente, per ogni tipologia di controllo prevista dal piano dei controlli della singola D.O. e I.G., almeno i dati e gli elementi documentali di cui all'allegato 9 del presente decreto.

Art. 8.

Disposizioni per la commercializzazione all'estero dei vini a D.O. e I.G. sfusi

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai prodotti vitivinicoli a D.O. e I.G. commercializzati sfusi verso altri Stati membri dell'UE o paesi terzi importatori. In tal senso, a carico dei soggetti esportatori, si applicano le attività di controllo ed il prospetto tariffario previste per la categoria vinificatori e/o intermediari.

2. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a D.O. e I.G. destinato all'esportazione, gli esportatori, entro il giorno lavorativo successivo dall'effettuazione delle operazioni, devono trasmettere alla struttura di controllo copia del documento di trasporto giustificativo della transazione commerciale, anche per via informatica.

Art. 9.

Disposizioni per la vendita diretta al consumatore finale dei vini a DO e a IG operata da parte dei vinificatori, intermediari e imbottigliatori

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche per i prodotti vitivinicoli certificati a DO o rivendicati a IG oggetto di vendita diretta al consumatore finale. Per vendita diretta al consumatore finale si intende la vendita di prodotti a DO o IG allo stato sfuso in contenitori di proprietà dell'acquirente.

2. Per i vini di cui al presente decreto, è ammessa la vendita diretta al consumatore finale esclusivamente di:

a) vini a DO certificati, se consentita dal disciplinare di produzione;

b) vini ad IG rivendicati.

3. I soggetti interessati devono comunicare mensilmente alla struttura di controllo i quantitativi di vini a DO o IG venduti direttamente al consumatore finale. Nel caso di vini a DO la comunicazione deve riportare anche i riferimenti alle certificazioni di idoneità delle relative partite.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto la filiera vitivinicola rappresentativa individua, per singola D.O. e/o I.G., la struttura di controllo cui affidare lo svolgimento delle verifiche di conformità al disciplinare di produzione. In caso di assenza dell'individuazione da parte della filiera rappresentativa, la scelta sarà eseguita, entro i successivi quindici giorni, dalle regioni e dalle provincie autonome competenti per il territorio di produzione della singola D.O. e/o I.G. Entro trenta giorni dalla data di individuazione le strutture di controllo presentano all'ICQRF ed alla regione o provincia autonoma competente il piano di controllo ed il prospetto tariffario delle singole D.O. e I.G. elaborati secondo lo schema allegato al presente decreto al fine di consentire l'approvazione. L'ICQRF, sentito il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, provvede, entro il 31 luglio 2012, all'emanazione dei decreti di autorizzazione e designazione allo svolgimento dei controlli previsti dal decreto legislativo alle strutture di controllo per tutte le DOP riconosciute.

2. L'efficacia dei decreti di autorizzazione e di designazione precedentemente emanati cessa alla data del 31 luglio 2012.

3. Gli allegati 6, 7, 8 e 9 al presente decreto possono essere modificati con decreto dell'ispettore generale capo dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sentite le regioni e le provincie autonome.

4. Il decreto ministeriale 2 novembre 2010 relativo all'approvazione dello schema di piano dei controlli è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di sua emanazione.

Roma, 14 giugno 2012

Il Ministro: CATANIA

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA

SOMMARIO

A. INTRODUZIONE

Il presente documento riporta le istruzioni per la redazione del Piano di controllo (d'ora in avanti Piano) secondo le modalità descritte dallo Schema di controllo per i vini a D.O. e ad I.G. (d'ora in avanti Schema).
Il Piano deve essere predisposto seguendo la struttura ed i contenuti dello Schema.
Seguire la struttura dello Schema significa inserire nel Piano tutte le specifiche tecnico-produttive, previste dal disciplinare di produzione, relative alla singola D.O. o I.G. controllata.
Le istruzioni sono suddivise, per semplicità descrittiva, in tanti paragrafi quante sono le colonne individuate nello Schema.
Per tutte le attività si fa riferimento alla normativa vigente che disciplina i vini a D.O. e ad I.G., in particolare alle seguenti norme:

- Reg. (CE) 1234/2007;
- Reg. (CE) 607/2009;
- Reg. (CE) 606/2009;
- Reg. (CE) 436/2009;
- Reg. (UE) 401/2010;
- D.M. 23 dicembre 2009;
- D.M. 16 dicembre 2010 (schedario viticolo nazionale);
- D.M. 19 aprile 2011 (gestione e distribuzione contrassegni);
- D.M. 11 novembre 2011 (esami chimico fisici ed organolettici);
- D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 82;
- Decreto di approvazione del disciplinare di produzione.

Il Piano dovrà prevedere due tipologie di attività, strettamente collegate e conseguenti tra loro:

a) attività di verifica della conformità della D.O. e della I.G., basata sulle seguenti azioni obbligatorie:

- Acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della D.O. e della I.G., ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla D.O. ed alla I.G..
- Conoscenza in ogni momento della situazione reale della D.O. e della I.G.: vigneto, produzione di uva, giacenze di prodotti sfusi e di prodotto imbottigliato.
- Attuazione del controllo di rispondenza quantitativa dell'intera D.O. e I.G., tra produzione, commercializzazione e imbottigliamento di ogni singola azienda e in ogni singola fase di processo.

b) attività di certificazione delle produzioni a D.O. basata sulle seguenti attività:

- Verifiche documentali sistematiche sulla rispondenza quantitativa a monte delle richieste di prelievo finalizzate alla certificazione dei prodotti destinati alla D.O. con il relativo rilascio dei certificati di idoneità per i vini a D.O.;
- Verifiche documentali sistematiche sulla rispondenza quantitativa successivamente alle comunicazioni di imbottigliamento dei prodotti certificati a D.O. e rivendicati a I.G..

- Verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte allo schedario viticolo nazionale che hanno operato la rivendicazione della specifica D.O. nella precedente campagna. Tale percentuale sarà comprensiva della stima della resa di uva per ettaro. La percentuale delle aziende da sottoporre a verifica è ridotta al 8%, comprensiva della stima della resa di uva ad ettaro, nella campagna successiva al completamento dei controlli su tutti i soggetti iscritti al sistema. Ai fini del raggiungimento del 100% delle aziende controllate le aziende già sottoposte a verifica annuale non rientrano nel sorteggio per gli anni successivi, fatto salvo quanto disposto all'art. 6, comma 5, del decreto, anche nel caso di cambiamento della struttura di controllo incaricata.

- Verifiche ispettive di processo presso le aziende di trasformazione delle uve. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte alla struttura di controllo.
Tale percentuale sarà comprensiva del controllo sulla sussistenza del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina dei prodotti vitivinicoli pari al 5% delle aziende già sorteggiate per la verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici.

- Verifiche ispettive di processo presso gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione. Tali verifiche sono effettuate annualmente nel periodo vendemmiale su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte alla struttura di controllo detentrici di uve destinate alla D.O..

- Verifiche ispettive di processo presso gli intermediari di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati a D.O. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo dell'10% delle aziende iscritte alla struttura di controllo che detengano prodotti a D.O. e/o destinati alla D.O. alla data del sorteggio.

- Verifiche ispettive di processo presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 15% delle aziende iscritte all'organismo di controllo. Tale percentuale sarà comprensiva del controllo sulla rispondenza dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura, nonché del controllo analitico di rispondenza con la certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 pari al 5% delle aziende già sorteggiate per la verifica annuale presso le aziende imbottigliatrici. Fatte salve le tolleranze analitiche previste dalla normativa vigente e dal metodo di analisi, nella verifica di rispondenza devono essere valutate le differenze a carico dei parametri chimico fisici (titolo alcolometrico totale, zuccheri totali ed estratto secco non riduttore qualora previsto dal relativo disciplinare di produzione) derivanti anche da eventuali pratiche enologiche comunicate nel modello di cui all'allegato 8 del presente decreto.

c) attività di verifica della conformità delle produzioni ad I.G. basata sulle seguenti attività:

- Verifiche documentali sistematiche sulla rispondenza quantitativa successivamente alle comunicazioni di movimentazione ed imbottigliamento dei prodotti rivendicati ad I.G..

- Verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 3% delle aziende iscritte allo schedario viticolo nazionale che hanno operato la rivendicazione della specifica I.G. nella precedente campagna da superfici iscritte esclusivamente ad I.G.,. Tale percentuale sarà comprensiva della stima della resa di uva per ettaro pari al 1% delle aziende già sorteggiate per la verifica in campo dei requisiti agronomici.

- Verifiche ispettive di processo presso le aziende di trasformazione delle uve. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 3% delle aziende iscritte alla struttura di controllo. Tale percentuale sarà comprensiva del controllo sulla sussistenza dei requisiti chimici previsti dal disciplinare per la relativa fase di vinificazione pari al 1% delle aziende già sorteggiate per la verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici.

- Verifiche ispettive di processo presso gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione. Tali verifiche sono effettuate annualmente nel periodo vendemmiale su un campione significativo pari ad un minimo del 3% delle aziende iscritte alla struttura di controllo detentrici di uve destinate alla I.G..

- Verifiche ispettive di processo presso gli intermediari di vini sfusi detentori di vini ad I.G.. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo dell'3% delle aziende iscritte alla struttura di controllo che detengano prodotti a I.G. alla data del sorteggio.

- Verifiche ispettive di processo presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 5 % delle aziende iscritte alla struttura di controllo. Tale percentuale sarà comprensiva del controllo sulla rispondenza dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura, nonché del controllo analitico di rispondenza dei requisiti chimico/fisici previsti dall'art. 26 del regolamento UE 607/09 nonché quelli previsti dal disciplinare di produzione pari al 2% delle aziende già sorteggiate per la verifica annuale presso le aziende imbottigliatrici.

B. ELEMENTI DEL PIANO DEI CONTROLLI

1. SOGGETTI

I soggetti effettivamente presenti nella filiera del vino a D.O. e ad I.G., partendo dalla produzione di uva fino al soggetto imbottigliatore e/o confezionatore del prodotto finito certificato e pronto per la commercializzazione.

2. FASE DI PROCESSO

Per ciascun soggetto viene definita la fase di processo.

3. REQUISITI

Per ciascuna fase di processo precedentemente identificata sono "esplicitati" i requisiti minimi che ciascun soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata. Tali requisiti sono quelli previsti dal Disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria per ogni fase del processo produttivo.

4. ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (anche per via telematica)

S'intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere l'attività di controllo. In sostituzione al documento di trasporto (DA IT) il destinatario dei prodotti commercializzati come destinati alla D.O., certificati a D.O. o ad I.G. potranno comunicare in forma riepilogativa, secondo le modalità di cui all'art. 6 comma 3, le seguenti informazioni estratte dalla documentazione ufficiale di cantina:
- data e numero del documento;
- quantità trasportata;
- CUAA del Fornitore;
- denominazione, tipologia, menzione, toponimo, annata;
- eventuali manipolazioni (contraddistinte con il codice comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009).

5. ATTIVITA' DI CONTROLLO

Per ciascun requisito individuato occorre definire le attività di controllo per le verifiche di conformità.

6. TIPO ED ENTITA' DEL CONTROLLO

Nello schema si riportano la tipologia del controllo e l'entità minima di esso.
La tipologia del controllo è stata sinteticamente raggruppata in tre possibili categorie:

- un controllo di tipo documentale (indicata nello Schema con la lettera D);
- un controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto (indicato con la lettera I), esso può comprendere anche un controllo a campione della documentazione aziendale;
- un controllo di tipo analitico sul prodotto (indicato con la lettera A).

7. ENTITA' DEL CONTROLLO PER ANNO

Valore percentuale del numero di soggetti da sottoporre a controllo per anno secondo le modalità indicate alla sezione A, lett. b. ovviamente le percentuali indicate sono quelle minime, in quanto la struttura di controllo può effettuare controlli anche su percentuali più elevate.

8. NON CONFORMITA'

E' l'elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato. Ogni modifica "riduttiva", da grave a lieve delle non conformità accertate, deve essere opportunamente giustificata e documentata dal comitato di certificazione della struttura di controllo.

9. GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'

Per non conformità lievi s'intendono le irregolarità che possono essere risolte con azioni correttive poste in essere e che non hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito.
Per non conformità gravi s'intendono le irregolarità che non possono essere risolvibili con azioni correttive (ovvero non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive poste in essere) e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito.

10. AZIONE CORRETTIVA

Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni poste in essere al fine di eliminare le cause di non conformità lieve accertate.

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI

ALLEGATO 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
VITICOLTORE	Produzione delle uve a D.O.	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto dei limiti di resa di uva per ettaro previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica presso le aziende viticole della persistenza delle condizioni per l'iscrizione allo schedario viticolo con la verifica dell'osservanza delle disposizioni di tipo agronomico previste nel disciplinare di produzione Verifica ispettiva annuale ante vendemmia presso le aziende viticole per stimare la resa di uva per ettaro	I	10%	Non rispondenza alle disposizioni di tipo agronomico previste dal disciplinare Perdita dei requisiti tecnico produttivi per l'idoneità alla D.O.	Lievi ai sensi dell'art. 4 comma 6..	Richiesta di adeguamento della produzione con presentazione della modifica del dato contenuto nello schedario viticolo
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
							Supero resa massima consentita dalla normativa nazionale e comunitaria	Lieve	Richiesta di adeguamento della produzione con presentazione di eventuale dichiarazione di rinuncia alla D.O. con riscontro con la dichiarazione vendemmiale e/o di produzione o con nuova visita ispettiva ante vendemmia
							Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
INTERMEDIARI DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE	Commercializzazione delle uve a D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto delle uve destinate alla D.O. e delle comunicazioni relative ad altre operazioni che generano modifiche del carico contabile (riclassificazioni, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico delle uve destinate alla DO	D	100%	Carenza documentazione; Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a D.O.	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di uva o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
		Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare: - la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina - la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare	I	10%	Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a DO o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva
							Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di carico e scarico Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
							Non rispondenza dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Grave	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
VINIFICATORE	Produzione Vino D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini a DO e atti alla DO commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino a DO e atto alla DO in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) Acquisizione del dato relativo alla produzione rivendicata di cui alla dichiarazione vendemmiale e di produzione	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sui carichi e sulle movimentazioni dei vini a DO e atti alla DO Verifica della coerenza dei carichi di vino a DO e atto alla DO con la dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione	D	100%	Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
								Grave	
			Per i vini atti alla DO, richiesta di prelievo per utilizzo della DO	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento; Effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15, comma 3, del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica	IA	100%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
								Grave	
							Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione		Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare: -la corrispondenza quantitativa del prodotto a DO e atto alla DO detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina -la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare di produzione	I	10%	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva;
								Grave	
				Prelievo di campioni per la verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione presso uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf La scelta dei vasi vinari contenenti il prodotto da sottoporre a campione dovranno essere eseguita sulla base di metodo casuale	A	5%	Non rispondenza del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione, anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione eventualmente richieste dall'interessato	Grave	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
INTERMEDIARI DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O.	Commercializzazione di vini destinati alla D.O. o certificati a D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini a DO e atti alla DO commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino a DO e atto alla DO in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico dei vini a DO e atti alla DO	D	100%	Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O.	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
			Per i vini atti alla DO: Acquisizione di copia della richiesta di prelievo per utilizzo della DO	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento; Effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15 comma 3 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica.	IA	100%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
							Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione		Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina	I	10%	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva
							Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
IMBOTTIGLIATORE	Imbottigliamento e confezionamento vini a D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini a DO e atti alla DO commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino a DO e atto alla DO in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento dei vini a D.O. e atti alla D.O.	Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a DO o atti alla DO delle partite di vino da imbottigliare	D	100%	Carenza documentazione Errori formali relativi alla comunicazione di imbottigliamento ed alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a DO o atti alla DO Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di imbottigliamento	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
							Mancata comunicazione delle operazioni di imbottigliamento se la non conformità è rilevata prima della cessione del prodotto;	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa alla comunicazione di imbottigliamento, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Carenza delle informazioni di base previste dal decreto ministeriale per la comunicazione delle operazioni di imbottigliamento Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Per i vini imbottigliati atti alla DO, richiesta di prelievo per utilizzo della DO	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento; Effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15 comma 3 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica.	IA	100%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento;	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
							Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione		Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende imbottigliatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina Verifica del corretto uso della DO nei sistemi di chiusura e di etichettatura, nonché verifica dell'utilizzo di recipienti ammessi dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria	I	15%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti detenuti	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione Ee/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
							Non rispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure e etichette	Grave	

		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Prelievi a campione da effettuarsi sul vino a DO imbottigliato non oltre i 3 mesi successivi dalla data di imbottigliamento per verificare la rispondenza del prodotto confezionato destinato al consumo con la certificazione di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2011.. I relativi esami chimico fisici saranno eseguiti dallo stesso laboratorio che ha emesso il rapporto allegato alla certificazione, gli esami organolettici saranno eseguiti dalla commissione di degustazione di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2011..	A	5 %	Differenze chimico fisiche e/o organolettiche rispetto alla certificazione di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2011.., anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione e/o del giudizio della Commissione di degustazione di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2011 diversa da quella che ha eseguito i controlli di cui alla colonna 5.., eventualmente richieste dall'interessato	Grave	

- Per le partite di vino a D.O. da imbottigliare, al fine di garantire la tracciabilità, saranno consegnati ai soggetti richiedenti i Contrassegni di Stato, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 61/2010.

Oppure in alternativa

- Per le partite di vino a DO da imbottigliare non assoggettate all'obbligo dell'utilizzo della fascetta, al fine di garantire la rintracciabilità, i soggetti richiedenti comunicano il numero di lotto attribuito alla partita certificata ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010.

ALLEGATO 3

PROSPETTO TARIFFARIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato direttamente alla struttura di controllo incaricata da parte dei soggetti utilizzatori della denominazione (viticoltori, centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione, intermediari di vini sfusi destinati alla D.O. e/o vini D.O., vinificatori, imbottigliatori) per ognuna delle funzioni svolte.

Tuttavia, nel caso di denominazioni di origine rappresentate da un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del decreto legislativo 61/2010, i singoli soggetti utilizzatori possono autorizzare la struttura di controllo a fatturare direttamente al Consorzio di tutela a condizione che la fattura riporti in allegato il dettaglio degli oneri spettanti ai soggetti medesimi, per ciascuna delle funzioni svolte.
Analoga modalità potrà essere eseguita nel caso di cantine cooperative.

L'indicazione delle tariffe relative alla D.O. dovrà contenere il dettaglio delle voci di spesa sostenute dalla struttura di controllo relativamente allo svolgimento delle attività di verifica documentale, ispettiva ed analitica.

La fatturazione sarà effettuata:
- Per i viticoltori sui quantitativi rivendicati a D.O.;

- Per i centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione sui quantitativi di uve destinate a D.O. venduti;

- Per i vinificatori:
a) sui quantitativi di prodotto rivendicati alla D.O.;
oppure in alternativa
b) sui quantitativi di vino per i quali viene richiesta la certificazione.

La scelta è effettuata dalla filiera rappresentativa per la specifica D.O.
Nel caso di declassamento e/o riclassificazione tra una D.O. per la quale è stata scelta la modalità di pagamento a) ed una per la quale è stata scelta la modalità di pagamento b) dovrà avvenire una compensazione tra le strutture autorizzate senza applicare nessun ulteriore costo aggiuntivo a carico del soggetto vinificatore.

- Per gli intermediari di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati alla D.O. sui quantitativi di prodotto destinato alla D.O. o certificato a D.O. venduti.

- Per gli imbottigliatori sui quantitativi di prodotto destinato a D.O.e a D.O. imbottigliato;

Le spese per la certificazione dei parametri chimico fisici, di cui al disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli a D.O., deve essere quella stabilita secondo le tariffe dei singoli laboratori scelti dalla struttura di controllo autorizzata .

Le spese per la ripetizione delle analisi nei casi di campioni rivedibili di cui all'art. 4 comma 7 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 sono a carico del soggetto richiedente il quale dovrà individuare, alla struttura di controllo autorizzata, il laboratorio, scegliendolo tra quelli autorizzati dal Ministero, presso il quale saranno eseguite le analisi.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di degustazione che sono poste a carico dei soggetti che richiedono la certificazione.

Le spese per il funzionamento dell'Organo decidente i ricorsi e quelle per le analisi di revisione sono poste a carico della parte soccombente.

La struttura di controllo quantifica le tariffe come sopra differenziate per ciascun soggetto immesso nel sistema di controllo sulla base delle diverse voci di spesa comprensiva degli oneri di gestione ed amministrativi con riferimento anche agli esami chimico fisici ed organolettici.
A tal riguardo la struttura di controllo deve esplicitare, nella documentazione allegata al piano di controllo e al prospetto tariffario della singole D.O., l'analisi delle voci di spesa che hanno determinato le tariffe sotto riportate suddivisa per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema di controllo.

Tariffario. Il tariffario deve essere diviso tra tariffe del Piano dei controlli secondo lo schema seguente:

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO	TARIFFARIO
VITICOLTORI	€ /q di uva
INTERMEDIARI UVE	€ /q di uva venduta
VINIFICATORI	€ /hl di vino
INTERMEDIARI VINO	€ /hl di vino atto e certificato venduto
	€ /hl di vino per i quali viene richiesta la certificazione alla d.o.
IMBOTTIGLIATORI	€ /hl di vino imbottigliato

TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE

attività	costo	riferito a
PRELIEVO CAMPIONI	€	per ogni campione sottoposto a certificazione di idoneità
LABORATORIO:	€	per ogni campione sottoposto ad analisi presso il laboratorio
COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE	€	ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione di idoneità

ALLEGATO 4

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
VITICOLTORE	Produzione delle uve a I.G.	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica presso le aziende viticole della persistenza delle condizioni per l'iscrizione allo schedario viticolo con la verifica dell'osservanza delle disposizioni di tipo agronomico previste nel disciplinare di produzione	I	3%	Non rispondenza alle disposizioni di tipo agronomico previste dal disciplinare Perdita dei requisiti tecnico produttivi per l'idoneità all'iscrizione allo schedario viticolo	Lievi ai sensi dell'art. 4 comma 6.	Richiesta di adeguamento della produzione con presentazione della modifica del dato contenuto nello schedario viticolo
								Grave	
		Rispetto dei limiti di resa di uva per ettaro previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale ante vendemmia presso le aziende viticole per stimare la resa di uva per ettaro	I	1%	Supero resa massima consentita dalla normativa nazionale e comunitaria Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Richiesta di adeguamento della produzione con presentazione di eventuale dichiarazione di rinuncia alla I.G. con riscontro con la dichiarazione vendemmiale e/o di produzione o con nuova visita ispettiva ante vendemmia
								Grave	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
INTERMEDIARI DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE	Commercializzazione delle uve a I.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto delle uve destinate alla I.G. e delle comunicazioni relative ad altre operazioni che generano modifiche del carico contabile (riclassificazioni, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico delle uve destinate alla I.G.	D	100%	Carenza documentazione; Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a I.G. Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di uva o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
								Grave	
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare: - la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina - la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare	I	3%	Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a I.G. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di carico e scarico	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva
								Grave	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
VINIFICATORE	Produzione Vino a I.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini ad I.G.. commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino ad I.G. in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) Acquisizione anche per via telematica del dato relativo alla produzione rivendicata di cui alla dichiarazione vendemmiale e di produzione	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sui carichi e sulle movimentazioni dei vini a I.G. Verifica della coerenza dei carichi di vino a I.G. con la dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione	D	100%	Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a I.G. Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare: -la corrispondenza quantitativa del prodotto a I.G. detenuto, con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina -la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare di produzione	I	3%	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a I.G. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva;
							Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
				Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare: - la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare con prelievo dei campioni per l'analisi chimica	A	1%	Non rispondenza dei requisiti chimici previsti dal disciplinare per la fase di vinificazione anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione eventualmente richieste dall'interessato	Lieve	Richiesta di adeguamento mediante l'esecuzione di pratiche enologiche ammesse dal disciplinare di produzione con nuovo campionamento del prodotto finalizzato ad accertare la regolarizzazione dei parametri previsti.
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
INTERMEDIARI DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA I.G.	Commercializzazione di vini destinati alla I.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini ad I.G. commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino ad I.G. in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico dei vini ad I.G.	D	100%	Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli ad I.G.	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare: - la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina Verifica delle annotazioni documentali e delle pratiche concernenti i tagli, gli assemblaggi, le riclassificazioni, gli eventuali declassamenti dei vini DOP ed ogni altra movimentazione in grado di modificare i carichi	I	3%	Errori formali relativi alla documentazione di carico dei prodotti vitivinicoli a IG o alla tenuta della contabilità obbligatoria di cantina	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva
							Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di carico e scarico	Grave	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
IMBOTTIGLIATORE	Imbottigliamento e confezionamento vini a I.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini ad I.G. commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino ad I.G. in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento dei vini ad I.G.	Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a I.G. imbottigliati	D	100%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di imbottigliamento	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
							Mancata comunicazione delle operazioni di imbottigliamento se la non conformità è rilevata prima della cessione del prodotto; Carenza delle informazioni di base previste dal decreto ministeriale per la comunicazione delle operazioni di imbottigliamento	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa alla comunicazione di imbottigliamento, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende imbottigliatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina Verifica del corretto uso della I.G. nei sistemi di chiusura e di etichettatura, nonché verifica dell'utilizzo di recipienti ammessi dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria	I	5%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti detenuti	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione Ee/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
							Non rispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure e etichette	Grave	
				Verifica della rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare per l'immissione al consumo con prelievo dei campioni per l'analisi chimica	A	2%	Non rispondenza dei requisiti chimico/fisici previsti dal art. 26, par. 1, lett. a) del Reg. CE 607/09 nonché dal disciplinare per l'immissione al consumo anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione eventualmente richieste dall'interessato	Grave	

ALLEGATO 5

PROSPETTO TARIFFARIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato direttamente alla struttura di controllo incaricata da parte dei soggetti utilizzatori della denominazione (centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione, intermediari di vini sfusi a I.G., vinificatori, imbottigliatori) per ognuna delle funzioni svolte.

Tuttavia, nel caso di I.G. rappresentate da un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del decreto legislativo 61/2010, i singoli soggetti utilizzatori possono autorizzare la struttura di controllo a fatturare direttamente al Consorzio di tutela a condizione che la fattura riporti in allegato il dettaglio degli oneri spettanti ai soggetti medesimi, per ciascuna delle funzioni svolte.
Analoga modalità potrà essere eseguita nel caso di cantine cooperative.

L'indicazione delle tariffe relative alla I.G. dovrà contenere il dettaglio delle voci di spesa sostenute dalla struttura di controllo relativamente allo svolgimento delle attività di verifica documentale, ispettiva ed analitica.

La fatturazione sarà effettuata:

- Per i viticoltori sui quantitativi rivendicati a I.G.;

- Per gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione: sui quantitativi di uve a I.G. venduti;

- Per i vinificatori: sui quantitativi di prodotto a I.G. rivendicato:
a) la medesima tariffa si applica anche a carico dei quantitativi di vini e/o mosti generici (senza DO o IG) utilizzati per il taglio fino al massimo del 15% del prodotto ad IGP.

- Per gli intermediari di vini sfusi: sui quantitativi di prodotto a I.G. venduti;

- Per gli imbottigliatori:
a) Nel caso di imbottigliamento di vino ad I.G. proveniente direttamente dalla rivendicazione, con la medesima I.G., la tariffa sarà applicata sui quantitativi di prodotto imbottigliato;

b) Nel caso di imbottigliamento di vino ad I.G. derivante da riclassificazione di prodotti destinati alla D.O. sarà applicata, sui quantitativi di prodotto imbottigliato, la tariffa prevista al punto a) ridotta dei costi già sostenuti in qualità di viticoltore, e/o intermediario delle uve destinate alla vinificazione, e/o intermediari di vini sfusi, e/o vinificatore;

c) Nel caso di imbottigliamento di vino ad I.G. derivante da declassamento di prodotti a D.O. la tariffa applicabile è da considerarsi assorbita dalle quote già versate per le precedenti attività di controllo e/o certificazione in qualità di viticoltore, e/o intermediario delle uve destinate alla vinificazione, e/o intermediari di vini sfusi, e/o vinificatore.

Nei casi di cui ai punti b) e c), qualora siano interessate strutture di controllo diverse dovrà avvenire una compensazione tra le strutture autorizzate senza applicare nessun ulteriore costo aggiuntivo a carico del soggetto imbottigliatore.

Nel caso di cui al punto b), qualora siano interessate strutture di controllo diverse dovrà avvenire una compensazione tra le strutture autorizzate senza applicare nessun ulteriore costo aggiuntivo a carico del soggetto imbottigliatore.

Le spese per il funzionamento dell'Organo decidente i ricorsi sono poste a carico della parte soccombente.

La struttura di controllo quantifica le tariffe come sopra differenziate per ciascun soggetto immesso nel sistema di controllo sulla base delle diverse voci di spesa comprensiva degli oneri di gestione ed amministrativi.

A tal riguardo la struttura di controllo deve esplicitare, nella documentazione allegata al piano di controllo e al prospetto tariffario della singole I.G., l'analisi delle voci di spesa che hanno determinato le tariffe sotto riportate suddivisa per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema di controllo.

Tariffario. Il tariffario deve essere diviso tra tariffe del Piano dei controlli secondo lo schema seguente:

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO	TARIFFARIO
VITICOLTORI	€ /q di uva
INTERMEDIARI UVE	€ /q di uva venduta
VINIFICATORI	€ /hl di vino
INTERMEDIARI VINO	€ /hl di vino atto e certificato venduto
	€ /hl di vino per i quali viene richiesta la certificazione alla d.o.
IMBOTTIGLIATORI	€ /hl di vino imbottigliato

ALLEGATO 6

MODELLO DI NON CONFORMITÀ

Struttura di controllo autorizzata	Indicare la Ragione sociale della Struttura di controllo
D.O.	Indicare il nome della D.O. e I.G. (indicare anche l'annata o altre indicazioni aggiuntive)
Soggetto	Indicare: - Ragione sociale - Indirizzo - Località - Comune - Provincia - Cap - Codice Fiscale - Partita IVA
Data della verifica ispettiva	Indicare la data della verifica ispettiva
Tipo di controllo	- documentale - ispettivo - analitico
Attività di controllo	Indicare l'attività svolta in riferimento alla colonna n. 5 del piano dei controlli approvato per la D.O. e I.G.
Nominativi degli Ispettori	Indicare il nome degli ispettori
Rilievo	Indicare in maniera dettagliata e chiara il rilievo effettuato
Non conformità	Indicare il tipo di non conformità: - Lieve - Grave
Azione correttiva	Indicare dettagliatamente l'azione correttiva riferita alla non conformità lieve accertata
Comitato di certificazione	Indicare la data della riunione o della delibera del Comitato di certificazione
ALLEGATI (se del caso)	- Verbale di Visita Ispettiva - Verbale della riunione o Delibera della Comitato di certificazione - Decisione di rigetto dell'Organo decidente i ricorsi - Eventuale altra documentazione utile alla valutazione della fattispecie riscontrata

ALLEGATO 7

MODELLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ/RIVEDIBILITÀ/NON IDONEITÀ ALLA D.O.

NOME DELLA STRUTTURA DI CONTROLLO AUTORIZZATA

ATTESTATO n. __________________ Rif. richiesta di prelievo del________

- Visti gli esiti degli esami chimico/fisici ed il relativo rapporto di prova n.______del_______;
- Visto il verbale della Commissione di degustazione, n._____ del_____.

si comunica a _____________________________________ il giudizio di

IDONEITÀ/RIVEDIBILITÀ */NON IDONEITÀ **

per il campione prelevato il ______________ con verbale n. _______

da una partita di vino D.O.C.G. / D.O.C. ____________________________________

eventuale sottodenominazione e/o menzione aggiuntiva ________________________

appartenente all'annata ____________

☐ costituita da n. ______ bottiglie o piccoli recipienti per corrispondenti | litri |

☐ costituita da n. _______ vaso/i vinari

contrassegnato/i da:			
	n.	per corrispondenti	Hl.
	n.		Hl.
	n.		Hl.
	n.		Hl.
	n.		Hl.

Totale Hl. ______________

Data ___________

IL COMITATO DI CERTIFICAZIONE

____

- ** Del campione rispetto ai parametri chimico-fisici di cui al rapporto di prova indicato.
- */** Del campione rispetto ai parametri organolettici di cui al verbale della commissione di degustazione indicato

ALLEGATO 8

MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMBOTTIGLIAMENTO

Alla Struttura di controllo ____
Via____ nr. __________ C.A.P. _____________
Indirizzo e-mail ____Fax ________________

Il sottoscritto:

Cognome _________________________________ Nome_______________________________
Nato a ____ il _________________ e residente a
__________________________________ in via_______________________________________
in qualità di rappresentante legale/delegato ________________ della

D I T T A:

Ragione Sociale ____
P. I.V.A. nr. _________________ Cod. Fisc. __________________con stabilimento in via____Comune___________________
___________________________(___) CAP ______________Tel_________________ Fax _______________ e-mail ________________________________

comunica

di aver imbottigliato le seguenti partite di vino D.O.C.G./D.O.C./I.G.T (o atte a divenire D.O.C.G./D.O.C.):

Nome della D.O.C.G./D.O.C.	**Quantità**			**Data conclusione delle operazioni di imbottigliamento**	**Numero di lotto**	**N. di attestato di idoneità**	**Contrassegno di Stato utilizzati dal / al**
	litri	**n. di recipienti**	**Capacità recipiente**				

Eventuali operazioni enologiche eseguite successivamente alla certificazione:
____
____
____
____

_______________ lì ____/____/________

Firma del legale rappresentante o del delegato della ditta.

ALLEGATO 9

Modello relazione sull'attività dei controlli svolti nell'anno precedente

SOGGETTO	SOGGETTI CONTROLLATI		N. SOGGETTI ISCRITTI	ETTARI	Q.LI DI UVA	% SUL TOTALE
	Conformi	Non conformi *				
Viticoltori						

SOGGETTO	SOGGETTI CONTROLLATI		N. SOGGETTI ISCRITTI	Q.LI DI UVA	% SUL TOTALE
	Conformi	Non conformi *			
Centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione					

SOGGETTO	SOGGETTI CONTROLLATI		N. SOGGETTI ISCRITTI	HL DI VINO	% SUL TOTALE
	Conformi	Non conformi *			
Intermediari di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati a D.O. o I.G.					

SOGGETTO	SOGGETTI CONTROLLATI		N. SOGGETTI ISCRITTI	HL DI VINO	% SUL TOTALE
	Conformi	Non conformi *			
Vinificatori					

SOGGETTO	SOGGETTI CONTROLLATI		N. SOGGETTI ISCRITTI	HL DI VINO	% SUL TOTALE
	Conformi	Non conformi *			
Imbottigliatori					

* Indicare il dettaglio della specifica non conformità rilevata, il grado (lieve/grave), l'eventuale azione correttiva messa in atto

12A07124

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 giugno 2012.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare (UD) e Grado (GO). (Ordinanza n.10).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007, n. 3618 del 5 ottobre 2007, n. 3636 del 28 dicembre 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3828 del 27 novembre 2009, n. 3920 del 28 gennaio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2012, recante la «Revoca dello stato di emergenza nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio- ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del Commissario delegato *pro-tempore* per l'emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di Marano e Grado del 16 aprile 2012;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità socio-ambientale determinatosi nella laguna di Marano Lagunare (UD) e Grado (GO).

2. Per i fini di cui al comma 1, il dott. Luca Ciriani, Assessore all'ambiente delegato alla protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi. Egli è autorizzato a porre in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo le modalità specificate in premessa, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

3. Per i fini di cui al comma 2, il dott. Gianni Menchini, Commissario delegato *pro-tempore*, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al dott. Luca Ciriani tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale.

4. Il dott. Ciriani, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale costituita ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3217/2002 e successive modifiche e integrazioni. Egli può avvalersi, altresì, delle strutture organizzative della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, ivi compresa la copertura degli oneri derivanti dall'avvalimento del personale di cui al comma 4, primo periodo, il dott. Luca Ciriani provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3217/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata. All'esito delle attività di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate al bilancio della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

12A07343

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 25 giugno 2012.

Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il giorno 22 novembre 2011. (Ordinanza n. 11).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2011 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato che a seguito dei sopra citati eventi alluvionali non è stato possibile adottare la conseguente ordinanza, per cui si rende necessario disporre per l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità anche mediante il rimborso delle spese sostenute dai soggetti interessati nelle fasi di prima emergenza;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Siciliana è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il giorno 22 novembre 2011. A tal fine, lo stesso Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base delle specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attività sono svolte a titolo gratuito.

2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono delle strutture organizzative e del personale della regione Siciliana, nonché della collaborazione degli Enti locali territoriali della regione medesima. Le attività di cui al presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato approva, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e nel limite delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 4, un piano contenente gli interventi realizzati dagli enti locali territoriali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attività per l'attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree alluvionate e ripristino della viabilità e delle infrastrutture danneggiate, con l'indicazione della spesa ammissibile per ciascun intervento.

4. I contributi sono erogati agli enti locali sulla base di apposita rendicontazione e di attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse derivanti dalla raccolta di fondi privati, tramite l'invio di messaggi SMS - short message service – dalle reti di telefonia fissa e mobile, da destinare all'attuazione di specifiche iniziative necessarie per fronteggiare l'emergenza, approvate dai rappresentanti dei promotori della raccolta. I fondi in questione sono versati sul Fondo per la protezione civile e destinati dal Dipartimento della protezione civile ai comuni colpiti dagli eventi emergenziali in argomento in base all'entità dei danni dagli stessi subiti. Al fine di garantire un'efficace supervisione sull'uso delle risorse di cui al presente comma, il Comitato di garanti di cui agli articoli 8, comma 2, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3973 e 3974 del 5 novembre 2011, è integrato da un membro designato dal Presidente della regione Siciliana scelto tra persone di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e,

comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, previa intesa con l'Istituto Autonomi Case Popolari della Provincia di Messina, beni immobili destinati a edilizia abitativa popolare ancora non assegnati e/o in attesa di assegnazione per il periodo necessario a fronteggiare l'emergenza, al termine del quale i medesimi beni rientrano nella disponibilità dello IACP di Messina.

4. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 4.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza il Commissario delegato fa fronte con le seguenti risorse:

a) 30 milioni di euro in deroga alle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti, a carico del PAR-FAS Sicilia 2007-2013, a valere sulle linee d'azione 4.3, rinaturalizzazione del territorio, fino alla concorrenza di 15 milioni di euro, e 4.4, utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell'Ambiente, fino alla concorrenza di 15 milioni di euro;

b) 3 milioni di euro a valere sulla disponibilità dei capitoli del bilancio del Dipartimento Regionale della protezione civile ed in particolare fino alla concorrenza di 1 milione di euro dal capitolo n. 516053 e 2 milioni di euro dal capitolo n. 516058;

c) 15 milioni di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile, così come incrementato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Al fine di garantire che non vi siano impatti per la finanza pubblica non considerati a legislazione vigente, le risorse di cui al comma 1, lettera *a)* sono trasferite sul bilancio regionale. La Regione con proprio provvedimento dispone il successivo trasferimento, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato - Presidente della Regione Siciliana.

3. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura presso la tesoreria statale di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5 comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 4-*ter* e 4-*quater* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2012

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

12A07342

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Legge n. 97/1994: approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2009. (Deliberazione n. 13/2012).

IL COMITATO INTERNAZIONALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna;

Visto, in particolare, il comma 5, dell'art. 2 della legge n. 97/1994 e le sue successive modificazioni, il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni e le Province autonome sono adottati con deliberazione di questo Comitato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 2 inerente i criteri da tenere presenti nella ripartizione del Fondo;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 34 estende il riparto del Fondo a tutte le Regioni e le Province autonome;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008) che, all'art. 2 comma 40, ha previsto, per l'anno 2009, uno stanziamento del Fondo pari a 50.000.000 euro, successivamente ridotto a 39.474.802 euro in applicazione dell'art. 60, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2008 concernente il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25/2009, S.O. n. 17);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n .191 e in particolare l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, con ciò disponendo che le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto n. 3598/33/GAB del 18 gennaio 2011, d'ordine del Ministro per i rapporti con le Regioni, concernente i criteri e la relativa ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2009;

Considerato che alla detta proposta è allegata la relazione predisposta dall'ISTAT, corredata delle relative tavole statistiche, concernente l'aggiornamento delle quote di riparto del detto Fondo per l'anno 2009 elaborato secondo la metodologia già seguita in occasione della precedente ripartizione relativa all'anno 2008 approvata con la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 119 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110/2009), con l'unica eccezione concernente l'indice di ruralità per il quale sono stati impiegati, quale fonte, i dati censuari già adottati negli anni 2007 e precedenti, come richiesto in sede di Conferenza Stato - Regioni;

Considerato che sono altresì allegati alla detta proposta i pareri favorevoli resi rispettivamente dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 16 dicembre 2010, dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 26291 del 15 novembre 2010 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 19594 del 6 settembre 2010 da ultimo confermata dal Ministro con la nota n. 6426 del 21 marzo 2011;

Vista la nota del 19 gennaio 2012 n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Delibera:

1. Sono approvati, per l'anno 2009, i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 97/1994, tengono conto:

1.1 dell'estensione del territorio montano;

1.2 della popolazione residente nelle aree montane;

1.3 della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

1.4 del reddito medio pro-capite;

1.5 del livello dei servizi;

1.6 dell'entità dei trasferimenti finanziari ordinari e speciali;

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

2.1 indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica e alla popolazione delle zone montane;

2.2 indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale;

2.3 indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle Regioni per i territori montani;

3. Le relative quote di riparto percentuali afferenti a ciascuna Regione e Provincia autonoma sono riportate nella colonna A della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

4. È contestualmente approvato, per l'anno 2009, il piano di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della somma complessiva di 39.474.802,00 euro stanziata per l'anno 2009, di cui alla colonna B della predetta tabella.

5. Le somme di pertinenza delle Province autonome di Trento e Bolzano individuate nella proposta di riparto sono rese indisponibili ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6, Economie e finanze, foglio n. 159

ALLEGATO

Riparto Fondo nazionale per la montagna – anno 2009

Regione	COLONNA A Quota di riparto (%)	COLONNA B Importi (euro)
Piemonte	7,310	**2.885.608,00**
Valle d'Aosta	1,349	**532.515,00**
Lombardia	7,074	**2.792.448,00**
Bolzano *	4,609	**1.819.394,00**
Trento *	3,451	**1.362.275,00**
Veneto	3,101	**1.224.114,00**
Friuli Venezia Giulia	1,929	**761.469,00**
Liguria	2,957	**1.167.270,00**
Emilia-Romagna	4,846	**1.912.949,00**
Toscana	5,377	**2.122.560,00**
Umbria	3,725	**1.470.436,00**
Marche	3,248	**1.282.142,00**
Lazio	5,217	**2.059.400,00**
Abruzzo	4,956	**1.956.371,00**
Molise	2,202	**869.235,00**
Campania	7,497	**2.959.426,00**
Puglia	3,200	**1.263.194,00**
Basilicata	4,449	**1.756.234,00**
Calabria	8,622	**3.403.517,00**
Sicilia	5,882	**2.321.908,00**
Sardegna	8,999	**3.552.337,00**
ITALIA	**100,000**	**39.474.802,00**

* Le somme di pertinenza delle Province autonome di Trento e Bolzano individuate nella proposta di riparto sono rese indisponibili ai sensi di quanto previsto dall' articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12A07190

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Interventi programma «Grandi stazioni» Opere complementari della stazione di Bari centrale: approvazione variante (CUP B11H03000180008). (Deliberazione n. 20/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei sistemi urbani, interventi sulle stazioni ferroviarie di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Mestre e Verona;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 14 marzo 2003, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* S.O. n. 109/2003), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, i progetti definitivi di «Adeguamento funzionale degli edifici di stazione» (opere interne) e i progetti preliminari delle «Infrastrutture complementari agli edifici di stazione» (cosiddette opere esterne), relativi alle stazioni di Bari centrale, Bologna centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano centrale, Napoli centrale, Palermo centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Verona Porta Nuova, assegnando, per la realizzazione di dette infrastrutture complementari, un contributo di 260,8 milioni di euro, in termini di volume di investimento, a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del «Sistema integrato di videosorveglianza» delle stazioni di Bologna centrale, Firenze S. Maria Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia S. Lucia, Venezia Mestre e Verona Porta Nuova e «Sistema centralizzato di videosorveglianza»;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), conferma il Programma Grandi stazioni - opere complementari;

Vista la delibera 6 aprile 2006 n. 129 (*Gazzetta Ufficiale* S.O. n. 205/2006), con la quale questo Comitato ha approvato i progetti definitivi delle «Infrastrutture complemen-

tari agli edifici di stazione», rimodulando le assegnazioni precedentemente disposte con la citata delibera n. 10/2003;

Vista la delibera 22 luglio 2010 n. 61 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/2011), con la quale questo Comitato ha preso atto che, nell'ambito del programma «Grandi Stazioni», il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rilevato la presenza di quattro varianti sostanziali con riferimento ai progetti definitivi delle opere complementari delle stazioni di Roma Termini, Venezia Santa Lucia, Bari centrale e Bologna Centrale, deliberando - tra l'altro - l'accantonamento delle somme derivanti dai ribassi d'asta relativi ai quattro predetti interventi che presentano varianti sostanziali;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica e che include, nella tabella 1 «Aggiornamento del Programma infrastrutture strategiche luglio 2010», la voce «Grandi Stazioni - Infrastrutture, opere complementari»;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 2, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha approvato le varianti alle opere complementari delle stazioni di Roma Termini e Venezia Santa Lucia e ha rimodulato le assegnazioni alle stazioni di Bari Centrale, Bologna Centrale, Roma Termini e Venezia Santa Lucia di cui alla delibera di questo Comitato n. 129/2006, fermo restando che il finanziamento complessivo assegnato alle opere complementari del programma «Grandi Stazioni» a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 restasse invariato e pari a euro 260.808.715;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora il richiamato art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO);

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto CCASGO espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 1° marzo 2012, n. 8599, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di approvazione della variante sostanziale delle opere complementari per la stazione di Bari centrale nell'ambito del Programma Grandi Stazioni ai sensi dell'art. 169 del codice dei contratti pubblici, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 9 marzo 2012, n. 9950, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato chiarimenti sulla proposta all'esame;

Considerato che con nota 9 marzo 2012, n. 1040, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) ha formulato richieste istruttorie concernenti l'argomento all'esame e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione ha risposto con nota 13 marzo 2012, n. 10212, trasmettendo ulteriore documentazione istruttoria;

Vista la nota 20 marzo 2012, n. 11094, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una nuova relazione istruttoria, alla luce di tutti gli approfondimenti emersi in sede istruttoria, concernente la proposta di approvazione della variante sostanziale delle opere complementari per la stazione di Bari centrale nell'ambito del Programma Grandi Stazioni ai sensi dell'art. 169 del codice dei contratti pubblici con lo stralcio dal progetto del parcheggio per bus extraurbani localizzato nell'area ferroviaria dismessa;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico - procedurale:

che i progetti definitivi delle opere complementari sono stati approvati con la delibera n. 129/2006;

che in fase di progettazione esecutiva sono emersi notevoli incrementi di costi, anche a seguito di alcune varianti proposte dal soggetto aggiudicatore;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo l'approvazione avvenuta con la delibera n. 2/2012 delle varianti sostanziali relative alle stazioni di Roma Termini e di Venezia S. Lucia (opere complementari) e la contestuale rimodulazione delle assegnazioni relative alle quattro stazioni di Roma Termini, Venezia Santa Lucia, Bologna e Bari centrale, propone ora l'approvazione della variante sostanziale relativa alle opere complementari della stazione di Bari ai sensi dell'art. 169 del codice dei contratti pubblici;

che, rispetto al progetto definitivo approvato con la delibera n. 129/2006, nella variante relativa alle opere complementari della stazione di Bari si registrano lo stralcio del parcheggio interrato a due livelli di piazza Aldo Moro e adeguamenti concernenti il potenziamento dei sottopassi di stazione;

che con nota 24 maggio 2011, n. 20713, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato la conferenza di servizi, che si è tenuta in data 9 giugno 2011;

che sono stati acquisiti, in seduta o successivamente, i pareri delle Amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze;

che in particolare la Regione Puglia, con nota 5 luglio 2011, n. 24363/0063119, ha trasmesso la delibera di Giunta Regionale n. 1644 del 19 luglio 2011, con la quale esprime il proprio parere;

che il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, con nota 9 giugno 2011, n. 19165, ha confermato il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia in data 1° dicembre 2010;

che la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precisa che l'opera non presenta interferenze con i pubblici servizi;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato o parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è Grandi Stazioni S.p.A.;

che per la stazione di Bari nell'ambito del Programma Grandi Stazioni è stata effettuata una gara per l'affidamento di un unico appalto integrato concernente la «riqualificazione e adeguamento funzionale della stazione ferroviaria» e le «infrastrutture complementari alla stazione ferroviaria», a seguito della quale la progettazione esecutiva e i lavori sono stati affidati, in data 20 dicembre 2006, a Claudio Salini grandi lavori S.p.A.;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo totale delle opere complementari inserite nel programma Grandi stazioni ammonta a 284,5 milioni di euro e, al netto dei 51 milioni di euro relativi al sistema di videosorveglianza, risulta pari a 233,4 milioni di euro (211,8 milioni di euro per lavori e 21,6 milioni di euro per spese tecniche);

che la copertura del costo del programma, è per 23,7 milioni di euro a carico di Grandi stazioni e per 260,8 milioni di euro a carico di risorse statali (art. 13 della legge n. 166/2002) assegnate con la delibera n. 10/2003;

che il costo complessivo delle opere complementari della stazione di Bari centrale, a seguito della variante sostanziale in approvazione, è pari a euro 11.781.922,27, di cui euro 9.754.855,29 per lavori e euro 2.027.066,98 per spese tecniche e somme a disposizione, e che detto costo conferma l'importo riportato nella presa d'atto della delibera n. 2/2012 e presenta variazioni rispetto all'analogo quadro economico di cui alla delibera n. 129/2006, come di seguito riportato:

(importi in euro)

Oggetto	**Quadro economico delibera n. 129/2006**	**Nuovo quadro economico sintetico**	**Note**
Riqualificazione e sistemazioni aree esterne piazza Aldo Moro	*641.740*	*50.000*	Intervento confermato con stralcio opere connesse alla realizzazione del parcheggio interrato
Piazza Aldo Moro: parcheggio interrato su due livelli	*5.306.569*		Intervento stralciato
Fabbricato via Capruzzi	*4.922.040*	*3.775.577*	Intervento confermato
Potenziamento tre sottopassi di stazione	*2.546.035*	*2.460.329*	Intervento confermato con potenziamento dello stesso
Prolungamento sottopasso 1		*1.271.856*	
Impianti meccanici		*387.405*	
Impianti elettrici		*569.449*	
Subtotale lavori	**13.416.384**	**8.514.615**	
Oneri della sicurezza			
Totale lavori e oneri della sicurezza	**13.416.384**	**8.514.615**	
Imprevisti		487.743	
Nuovo parcheggio bus via Capruzzi		**874.922**	Accantonamento tra le somme a disposizione del costo stimato del parcheggio
Oneri della sicurezza		477.743	
Spostamento sottoservizi		225.182	
Allacciamenti pubblici servizi		112.757	
Ingegneria	1.367.130	1.088.960	
Totale somme a disposizione	**1.367.130**	**3.267.307**	
Totale generale	**14.783.514**	**11.781.922**	

che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata dai contributi assegnati con delibera n. 10/2003, come rimodulati da ultimo con la delibera n. 2/2012.

Delibera:

1. Approvazione variante

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvata, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.2, la variante alle opere complementari della stazione di Bari centrale, di cui alla presa d'atto.

1.2. Le prescrizioni e raccomandazioni cui restano subordinate le approvazioni di cui al punto 1.1, sono riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

2. Copertura finanziaria

La copertura finanziaria del quadro economico delle opere complementari della stazione di Bari centrale, come rimodulato con la variante approvata al punto 1.1, è assicurata dalle assegnazioni di cui alla delibera n. 10/2003, come prima rimodulate dalla delibera n. 129/2006, e infine dalla delibera n. 2/2012, e pari, per la stazione di Bari centrale, a euro 11.781.922, fermo restando che il finanziamento complessivo assegnato alle opere complementari del programma «Grandi stazioni» a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 resta invariato e pari a 260.808.715 euro.

3. Ulteriori prescrizioni

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) l'aggiornamento sia del quadro economico dell'opera, con gli «oneri per la sicurezza» ricondotti nella sezione «lavori» dello stesso, sia del cronoprogramma con le indicazioni di inizio/termine di ciascuna fase.

4. Disposizioni finali

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE.

4.2 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.3 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6, Economie e finanze, foglio n. 129

Allegato 1

Prescrizioni-Prima parte

1. *Il progetto esecutivo dovrà essere integrato con tutti gli elaborati espressamente previsti dall'art. 8 dell'allegato XXI del decreto legislativo 14.04.2006, n. 163 e s.m.i., quali gli elaborati* "quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro " *e* "linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri".

2. *Il progetto esecutivo dovrà essere corredato*, come prescritto dal menzionato allegato XXI, degli elaborati o della documentazione necessaria a definire le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed impresa.

3. Il progetto esecutivo dovrà assicurare la congruenza fra loro degli elaborati economici ed amministrativi (analisi dei prezzi, elenco prezzi unitari, computi metrici estimativi e quadro economico).

4. Il progetto esecutivo dovrà esplicitare mediante analisi la voce a corpo di euro 50.000,00 relativa alla "Sistemazione esterna della piazza Aldo Moro".

5. Il progetto esecutivo dovrà utilizzare gli stessi criteri nella compilazione della analisi dei prezzi da assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010, in quanto in alcune di esse solo il costo dei materiali risulta assoggettato a ribasso.

6. Per quanto attiene gli aspetti strutturali del progetto delle Opere Complementari, prevedere l'adozione di staffe chiuse, verificare il rispetto della struttura con riferimento al paragrafo 7.4.6.1 - Limiti geometrici, delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 14.01.2008, nonché l'adeguatezza dei giunti strutturali previsti con riferimento alla vigente normativa tecnica, tenendo conto del rischio sismico dell'area interessata.

7. Per quanto attiene gli aspetti impiantistici, il progetto esecutivo dovrà integrare le relazioni specialistiche in osservanza con i contenuti previsti dalla vigente normativa (es. calcolo della classe energetica, della trasmittanza termica periodica).

8. L'impianto fognante, occorre prevedere l'adozione di diametri di maggior dimensione (da DN 110 a DN 125 e da DN 75 a DN 90).

9. Dovrà essere prevista la installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, anziché boiler elettrici, come previsto dalla normativa vigente.

10. Dovranno essere previsti gli estintori manuali e la cartellonistica di sicurezza dell'impianto antincendio.

11. Il progetto esecutivo dovrà verificare la lunghezza dei cavi elettrici che appaiono sottostimati in relazione alla lunghezza dei cavidotti.

12. Dovrà essere effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alle fasi di ricerca, localizzazione e recupero) in conformità con il Capitolato Speciale BCM del Ministero della Difesa Ed. 1984 e delle altre disposizioni in materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione Militare. Una copia del verbale di constatazione, approntato dall'Ente Militare competente per il territorio dovrà essere inviata anche al Comando Militare Esercito "Puglia".

13. Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica ", le quali, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impongono i seguenti obblighi con riferimento ad interventi di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati), di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m e di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV.

14. Dovrà essere osservato quanto disposto dal decreto ministeriale LL.PP, del 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 m.

15. Dovrà essere osservato il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.

16. Il parere del Ministero della Difesa – Comando Logistico dell'Esercito è vincolante e pertanto, ove nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione vengano apportate varianti che possano interferire con i beni dell'Amministrazione Difesa, il proponente dovrà sottoporre le varianti progettuali individuate al predetto Ministero ed al Comando Militare Esercito "Puglia", competente per territorio, per tutti gli incombenti di legge.

17. Il parere del Ministero della Difesa – Comando Logistico dell'Esercito ha una validità di cinque anni dalla data di emissione, entro i quali devono essere avviati i lavori. Superato il predetto termine, il proponente dovrà interessare l'Amministrazione Difesa, per l'emissione di un'eventuale proroga di validità del parere formale.

18. Il nuovo fabbricato su via Capruzzi debba avere, almeno al piano stradale, ambienti dedicati ai servizi per i viaggiatori e alla sosta e attesa degli stessi e dei loro accompagnatori che siano adeguati - per dimensioni e qualità - al rango della stazione e all'importanza, che il nuovo fabbricato assume, dal punto di vista funzionale, rispetto al settore urbano su cui prospetta.

19. Dovrà essere previsto il rifacimento del muro perimetrale su via Capruzzi, in sintonia, con quanto esposto al punto precedente - ovviamente nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza - e che tale soluzione sia preventivamente sottoposta alle amministrazioni competenti.

20. Il progetto esecutivo, al fine di interconnettere le stazioni delle ferrovie Ferrotranviaria ed Appulo-Lucane, occorre che il progetto preveda adeguate soluzioni atte a garantire tali interconnessioni.

21. Il progetto dovrà prevedere adeguati servizi per i viaggiatori (pendolari e non) e per gli altri cittadini che usano la bicicletta. Occorre pertanto che vengano realizzati:

    a. su tutte le scale, a cominciare da quelle dei sottopassi, siano dotate di scivoli per l'agevole trasporto delle biciclette;

    b. all'interno della stazione siano previsti depositi al coperto (sul modello delle "velo station" francesi e svizzere) e all'esterno su entrambi i versanti siano previsti parcheggi all'aperto dove alloggiare in sicurezza le biciclette;

    c. in generale, si chiede di garantire una adeguata presenza dì infrastrutture e servizi per facilitare l'accesso alla stazione dei viaggiatori con biciclette al seguito fino alle vetture ferroviarie (anche con ascensori di dimensioni adeguate).

22. Il progetto esecutivo dovrà ridistribuire i locali a piano terra dell'edificio su Via Capruzzi al fine di ampliare le aree di sosta e di servizio ai viaggiatori.

23. Il progetto esecutivo dovrà prevedere il fronte su Via Capruzzi in prosecuzione dell'edificio viaggiatori, con soluzioni di arredo urbano che rendano adeguato decoro sul fronte stradale.

24. Prevedere lungo le scale di collegamento ai tunnel di sottopassaggio idonei binari metallici per consentire il trasporto a mano delle biciclette.

25. Dovranno essere realizzate le Infrastrutture Complementari in osservanza delle norme e delle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili in relazione alle realizzazioni di tali interventi.

26. Il piano delle modifiche all'attività ferroviaria, concordato tra il soggetto aggiudicatore ed RFI, non dovrà comportare incrementi di spesa rispetto a quanto previsto nel quadro economico, e non dovrà comportare allungamenti dei tempi di esecuzione dell'intero intervento.

27. La realizzazione delle Infrastrutture Complementari non dovrà pregiudicare la funzionalità e sicurezza delle attività di impresa di RFI e/o la gestione di eventuali emergenze.

28. Il soggetto aggiudicatore sottoporrà all'approvazione di RFI i progetti Esecutivi/Costruttivi, i Piani di Sicurezza ed il Programma dei Lavori relativi alle Infrastrutture Complementari di Bari Centrale. Eventuali prescrizioni che RFI sottoporrà al Soggetto aggiudicatore, non dovranno comportare incrementi di spesa rispetto a quanto previsto nel quadro economico, nonché allungamenti dei tempi di esecuzione dell'intero intervento.

29. Il soggetto aggiudicatore, senza aumenti dei costi rispetto al quadro economico e allungamenti dei tempi di esecuzione, dovrà fare osservare all'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori quanto segue:
    - le disposizioni emanate da RFI per gli appalti di lavori, opere e forniture;
    - le prescrizioni tecniche vigenti e quelle di volta in volta impartite da RFI;
    - gli eventuali accordi che dovessero essere stipulati da RFI e Grandi stazioni per la soluzione delle interferenze.

30. Nei casi di demolizione di fabbricati di servizio alle stazioni, dovranno essere preventivamente redatti i piani di riallocazione dei servizi ivi presenti. Tali piani dovranno essere concordati con le strutture territoriali interessate.

31. Il progetto Esecutivo/Costruttivo dovrà essere conforme a tutte le norme in materia ed in particolare al seguente Quadro normativo di riferimento:
    - Legge 30/03/1971 n. 118 - Conversione in Legge del D.L 30/01/1971 n. 5 e nuove norme in favori dei mutilati e invalidi civili (G.U. 02/04/1971 n. 82);
    - DM 14/06/1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
    - Legge 05/02/1992 n. 104 - Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - art. 24: Eliminazione e superamento barriere architettoniche;
    - DPR 24/07/1996 n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
    - STI PRM 2008 - 164/CE (PMR) - Specifica tecnica di interoperabilità concernente le «persone a mobilità ridotta» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità.

32. Per tutte le attività presenti nella Stazione ferroviaria di Bari Centrale, il “Gestore”, in qualità di amministratore unico del complesso immobiliare, è tenuto a seguire le procedure previste dal decreto presidente della Repubblica n. 37/1998 per l’ottenimento di un unico “Certificato di prevenzione incendi” (CPI) per l’intero complesso immobiliare, come chiarito anche dalle circolari esplicative emanate dal competente Dipartimento del Ministero dell’interno (Circolare Prot. n. P725 / 4122 sott. 67 del 4 Giugno 2001, ecc.), comprensivo delle parti comuni (art. 6 del decreto ministeriale 27.07.2010).

33. Il progetto esecutivo dovrà recepire i pareri favorevoli da parte delle Direzione Produzione Territoriale di Bari, con le loro eventuali osservazioni ai fini della sicurezza dell’esercizio ferroviario, per una corretta gestione dei Piani d’emergenza dell’intero impianto ferroviario, senza comportare aumenti di spesa e/o allungamenti dei tempi di esecuzione.

34. I progetti esecutivi dell’impiantistica civile (climatizzazione, antincendio, ecc.) devono essere rispondenti al decreto ministeriale n. 37/2008, alla legge n. 186/1968 ed alla normativa specifica di riferimento prevedendo la remotizzazione degli allarmi ad una sala controllo per la corretta gestione delle emergenze.

35. Gli impianti traslo elevatori ad “uso pubblico” dovranno essere realizzati conformemente alla normativa e legislazione vigente (D.M. 11.01.2010, ecc.) tenendo conto delle peculiarità di sicurezza per le persone e dovranno ottenere il “Nulla Osta ai fini della sicurezza” ai sensi dell’art. 3 del decreto Presidente della Repubblica n. 753/1980 secondo le procedure in uso presso RFI.

36. Nel posizionamento di dettaglio di scale mobili e ascensori ed per il dimensionamento del sottopassaggio si deve ottemperare alle linee guida ed alle norme ferroviarie relative alla distanza dall’ostacolo fisso dai binari.

37. L’area ferroviaria dismessa situata sull’extramurale (tra Via G. Petroni e v.le Ennio) sarà destinata a parcheggio bus extraurbani al fine di consentire la multimodalità dei trasporti in corrispondenza delle aree ferroviarie centrali, aderendo alle previsioni del piano metropolitano della mobilità, al piano regionale del trasporti ed alle numerose intese e corrispondenze degli ultimi anni tra enti ferroviari, Comune e Provincia di Bari. L’opera in esame comporta un costo complessivo di euro 874.921,94. Tale importo risulta appostato nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell’amministrazione. La realizzazione del suddetto parcheggio dovrà essere approvata secondo le procedure previste dall’art. 169 comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006. Infine la suddetta realizzazione non dovrà superare il tempo massimo di realizzazione dell’intervento che è pari a 1143 gg.

Raccomandazioni-Seconda parte

1. Si raccomanda di realizzare una cabina elettrica di trasformazione in idonea posizione al fine di ridurre il percorso dei cavi a media tensione.

2. Si raccomanda di estendere gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche anche ai sottopassi pedonali non serviti dai propri impianti elevatori, migliorando, in tal modo, la fruibilità e l’accessibilità agli utenti diversamente abili.

12A07188

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

HUB Portuale di Ravenna. Assegnazione programmatica di 60 milioni di euro (CUP C66C11000050000). (Deliberazione n. 28/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»), e s.m.i. e visti, in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi», e specificatamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, comma 1, e s.m.i., che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP), che include in tabella 1 «Programma delle infrastrutture strategiche - aggiornamento 2010» l'intervento in esame alla voce «Hub portuale di Ravenna»;

Viste le note 16 marzo 2012, n. 11007, e 22 marzo 2012, n. 11515 con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato di una assegnazione programmatica di 60 milioni di euro per il finanziamento dell'Hub portuale di Ravenna, 1° e 2° stralcio, a valere sui fondi di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Valutato quanto segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato con nota n. 24172 del 21 marzo 2012, in ordine al criterio prudenziale nell'utilizzo delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico e ritenuto comunque di dover procedere alla presente assegnazione al fine di predisporre le coperture finanziarie necessarie per avviare le procedure di affidamento dei predetti stralci;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

che sul progetto preliminare dell'Hub portuale di Ravenna, trasmesso dall'Autorità Portuale di Ravenna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 dicembre 2011 e composto da 4 stralci funzionali, sono già stati espressi il parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, con voto n. 129 del 29 ottobre 2008, e il parere relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regolatore Portuale 2007 del Porto di Ravenna, con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 14796 del 12 ottobre 2009;

che l'obiettivo del progetto è lo sviluppo del porto di Ravenna in relazione alla necessità di adeguarsi alla crescita del traffico dei vettori marittimi in corso e attesa per i prossimi anni;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiede a questo Comitato un'assegnazione programmatica di 60 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al citato art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, per finanziare il 1° e 2° stralcio, dal costo complessivo di 137 milioni di euro, del progetto preliminare dell'Hub portuale di Ravenna, mentre la restante quota di finanziamento dei citati 1° e 2° stralcio sarà a carico dell'Autorità Portuale;

che l'Autorità portuale di Ravenna dovrà completare la trasmissione del progetto a tutti i soggetti previsti dall'art. 165 del citato decreto legislativo n. 163/2006, al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di perfezionare l'istruttoria e sottoporre a questo Comitato il medesimo progetto preliminare per l'approvazione e la definitiva assegnazione delle predette risorse finanziarie;

Delibera:

1. Per il finanziamento del 1° e 2° stralcio funzionale dell'Hub portuale di Ravenna, è disposta l'assegnazione programmatica, a favore dell'Autorità portuale di Ravenna, dell'importo di 60 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011.

2. La assegnazione di cui al punto 1 diventerà definitiva in sede di approvazione da parte di questo Comitato del progetto preliminare degli stralci 1° e 2° o dell'intero intervento «Hub portuale di Ravenna».

3. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6, Economie e finanze, foglio n. 161

12A07189

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 130 del 7/6/2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
S01ED51	Latanoprost + Timololo	2,5 ml 50 mcg/ml + 5 mg/ml - uso oftalmico soluzione
M05BA06	Sodio ibandronato	1 unità 150 mg - uso orale
N06DA04	Galantamina	28 unità 16 mg - uso orale (rilascio prolungato) 28 unità 24 mg - uso orale (rilascio prolungato) 28 unità 8 mg - uso orale (rilascio prolungato)

12A07191

Comunicato relativo all'estratto della determinazione V&A PC IP n. 591 del 4 agosto 2011, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Efferalgan».

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nel S.O. n. 221 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2011, alla pag. 86,

ove è scritto:

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e delle condizioni febbrili negli adulti. Trattamento sintomatico del dolore artrosico;

leggasi:

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e delle condizioni febbrili negli adulti. Trattamento sintomatico del dolore artrosico *negli adulti*.

12A07199

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice Consolato onorario in Karlstad (Svezia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Per N. Lekemark, Vice Console onorario in Karlstad (Svezia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Karlstad;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Stoccolma, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A06955

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice Consolato onorario in Tromsoe (Norvegia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Kjell Skog, Vice Console onorario in Tromsoe (Norvegia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Oslo);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Tromsoe;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Oslo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia pre-

sentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Tromsoe;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

n) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A06956

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Villa Maria (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Miguel Angel Veglia, Agente Consolare onorario in Villa Maria (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

d) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Villa Maria;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Villa Maria;

g) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Cordoba;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A07038

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice Consolato onorario in Jujuy (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Adriana Marlene Lourdes Bertini, Vice Console onorario in Jujuy (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

d) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Jujuy;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di visti;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Jujuy;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba degli atti in materia pensionistica;

i) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Cordoba;

j) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Jujuy, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Cordoba;

k) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A07039

Rilascio di *exequatur*

In data 25 maggio 2012 il Ministero degli Affari Esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Walid Haidar, titolare dell'Ufficio consolare della Repubblica Libanese in Milano.

12A07040

Rilascio di *exequatur*

In data 23 maggio 2012 il Ministro degli Affari Esteri ha concesso l'*exequatur* al Signor Roberto Randazzo, Console onorario della Repubblica dell'Uganda in Milano.

12A07041

Rilascio di *exequatur*

In data 6 giugno 2012 il Ministro degli Affari Esteri ha concesso l'*exequatur* al Signor Francesco Pilato, Console onorario della Repubblica di Macedonia in Milano.

12A07042

Rilascio di *exequatur*

In data 6 giugno 2012 il Ministero degli Affari Esteri ha concesso l'*exequatur* al Signor Bruno Sulli, Console onorario dello Stato di Eritrea in Trieste.

12A07043

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso relativo a modifiche allo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Si avvisa che con deliberazione del consiglio direttivo n. 12382 comunicata dal presidente con nota n. 3267/17.1 del 7 giugno 2012, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) ha apportato le modifiche all'art. 16, commi 1 e 2.

La versione aggiornata dello statuto è consultabile sul sito web dell'ente e sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

12A07123

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-150) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.